



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2015

Aprile 2016

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Organi internazionali

Link su Internet

MROS

18° rapporto d'attività

Aprile 2016

2015

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 058 463 40 40

Fax: (+41) 058 463 39 39

E-Mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1	Prefazione	7
2	Statistica annuale MROS	8
2.1	Visione complessiva statistica MROS 2015	8
2.2	Osservazioni generali	9
2.2.1	Numero di comunicazioni di sospetto	9
2.2.2	Relazione tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP)	10
2.2.3	Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 cpv. 1 lettera b LRD	12
2.2.4	Quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto	12
2.2.5	Comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti	13
2.2.6	Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali	14
2.2.7	Casi di phishing in relazione ad agenti finanziari	15
2.2.8	L'articolo 11a LRD	16
2.3	Scambio con altre Financial Intelligence Unit (FIU)	17
2.3.1	Numero di richieste da parte di altre FIU	17
2.3.2	Numero di richieste di MROS ad altre FIU	18
2.4	Finanziamento del terrorismo	19
2.5	Statistica dettagliata	21
2.5.1	Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	21
2.5.2	Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	23
2.5.3	Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	25
2.5.4	Le banche	26
2.5.5	Elementi che suscitano sospetto	27
2.5.6	Genere del reato preliminare	29
2.5.7	Domicilio della controparte	31
2.5.8	Nazionalità della controparte	32
2.5.9	Domicilio dell'avente economicamente diritto	33
2.5.10	Nazionalità dell'avente economicamente diritto	34
2.5.11	Autorità interessate preposte al perseguimento penale	35
2.5.12	Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	37
3	Tipologie (dalla casistica del 2015)	40
3.1	Finanziamento del terrorismo:	40
3.1.1	Rete di trasferimento di fondi	40
3.1.2	Riunione di fondi a beneficio di una milizia islamica in Africa	40
3.1.3	Organizzazioni senza scopo di lucro	41
3.1.4	Abuso dei servizi di un'agenzia di trasferimento di fondi	42
3.1.5	Raccolta di fondi	42
3.1.6	Concessione di crediti	43
3.2	Riciclaggio di denaro:	44
3.2.1	Traffico di opere d'arte	44
3.2.2	Falsificazione di biglietti aerei	44
3.2.3	Borsa online di gettoni d'oro	45
3.2.4	Truffa su Internet e appropriazione indebita	46
3.2.5	Truffe organizzate su Internet	46
3.2.6	Vendita online di multiproprietà	47
3.2.7	Abusi di strutture di trust	48

3.2.8	Transazioni inspiegabili a beneficio di una persona politicamente esposta	49
3.2.9	Una holding nelle mani di un criminale	51
3.2.10	Un esperto in mercati finanziari disonesto	51
3.2.11	Contrabbando di orologi tramite porti franchi doganali	53
4	La prassi di MROS	55
4.1	Comunicazioni di sospetto	55
4.1.1	Nuovo sistema di comunicazione in caso di sospetti	55
4.1.2	Obbligo di comunicazione in caso di azione penale nei confronti di un cliente	55
4.2	Analisi nazionale dei rischi (National Risk Assessment – NRA)	57
5	Organi internazionali	59
5.1	Gruppo Egmont	59
5.2	GAFI/FATF	59
6	Link su Internet	61

1 Prefazione

Il 2015 è stato contrassegnato da un nuovo e importante aumento delle comunicazioni di sospetto. Complessivamente sono pervenute infatti 2367 segnalazioni, ovvero il 35 per cento in più rispetto all'anno precedente, che già era stato, a sua volta, un anno record. Nell'anno in esame, MROS ha ricevuto, in media, nove comunicazioni per giorno ferialo. A titolo di confronto, il totale delle comunicazioni inviate a MROS è stato quattro volte superiore a quello registrato nel 2006.

Per la prima volta, le segnalazioni effettuate in virtù del diritto di comunicazione hanno superato quelle inviate conformemente all'obbligo di comunicazione. Gli intermediari finanziari hanno esercitato il diritto di comunicare in 1346 casi, mentre sono stati soltanto 1021 quelli per i quali sono stati obbligati a rivolgersi a MROS. L'aumento dei casi d'applicazione dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP è una prova, ammesso che ve ne fosse bisogno, della spiccata sensibilità da parte degli intermediari finanziari al tema della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto giusta l'art. 305^{ter} cpv. 2 CP alle autorità di perseguimento penale è inferiore rispetto a quello delle comunicazioni effettuate sulla base dell'obbligo di comunicazione. Tale circostanza è riconducibile al fatto che la soglia di sospetto per l'esercizio del diritto di comunicazione è meno elevata, ma non è in relazione ad una eventuale diminuzione della qualità delle comunicazioni di sospetto, che rimane assai alta.

La somma dei valori patrimoniali segnalati ha superato ampiamente quella degli anni precedenti. Nel 2015, le comunicazioni di sospetto hanno interessato oltre 4,8 miliardi di franchi.

La quota di trasmissione è diminuita circa del 3 per cento rispetto al 2014. Tale calo si spiega, tra l'altro, con il potenziamento delle capacità di analisi di MROS, il ricorso sempre più frequente alla possibilità di rivolgersi anche agli intermediari finanziari che non hanno trasmesso alcuna comunicazione nonché con l'aumento delle domande trasmesse all'estero.

Per la prima volta, la truffa non è in vetta ai presunti reati preliminari. Nell'anno in esame, questo triste record è detenuto, infatti, dalla corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Tale dato è ascrivibile principalmente ad alcuni casi complessi che sono oggetto di procedimenti penali da parte delle autorità di perseguimento competenti. I casi di «phishing» continuano per altro ad aumentare.

Con 38 comunicazioni di sospetto inoltrate nell'anno in esame, i casi di finanziamento del terrorismo sono aumentati. Non è però possibile considerarla una tendenza poiché, in questo ambito, i dati variano in maniera importante da un anno all'altro.

MROS provvede ad aggiornare costantemente le statistiche relative alle decisioni penali, trasmesse sulla base di una comunicazione o in assenza di quest'ultima (art. 29a cpv. 1 e 2 LRD). Alcuni pubblici ministeri trasmettono oramai regolarmente a MROS tutte le loro decisioni concernenti il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari.

In vista della prossima valutazione della Svizzera da parte del GAFI, il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha pubblicato nel giugno 2015 il rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi. L'Ufficio di comunicazione dirige il sottogruppo di lavoro che ha redatto il rapporto. Infine, attualmente sono in fase di elaborazione altri rapporti di analisi dei rischi concernenti alcuni ambiti specifici. In applicazione del compito di sensibilizzazione della piazza finanziaria conferitogli dalla legge, MROS ha tenuto, durante il 2015, più di 50 conferenze e formazioni. Inoltre è stato pubblicato un catalogo dei reati preliminari. Nel corso di quest'anno, verranno pubblicate ulteriori raccolte che riuniranno tutte le tipologie e le prese di posizione pubblicate nei rapporti annuali di MROS.

Berna, aprile 2016

Stiliano Ordolli, Dr. iur.

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore
Divisione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

2 Statistica annuale MROS

2.1 Visione complessiva statistica MROS 2015

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2015 – 31.12.2015)

Numero di comunicazioni	2015 Assoluto	2015 Relativo	+/-	2014 Assoluto
Totale pervenuto	2 367	100.0%	35.0%	1 753
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	1 675	70.8%	29.0%	1 298
Non trasmesse	692	29.2%	52.1%	455
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario				
Banche	2 159	91.2%	44.4%	1 495
Agenzie per il trasferimento di fondi	58	2.5%	-45.8%	107
Fiduciarie	48	2.0%	-2.0%	49
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	45	1.9%	12.5%	40
Avvocati e notai	6	0.3%	-40.0%	10
Assicurazioni	12	0.5%	9.1%	11
Carte di credito	13	0.5%	44.4%	9
Case da gioco	3	0.1%	-66.7%	9
Operazioni in valute estere	0	0.0%	N/A	0
Agenti in valori di borsa	3	0.1%	-70.0%	10
Altri	7	0.3%	0.0%	7
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	7	0.3%	133.3%	3
Commercio di materie prime e metalli preziosi	6	0.3%	100.0%	3

Fondi implicati in CHF

(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)


Somma totale	4 828 311 280	100.0%	44.5%	3 340 784 056
Somma delle comunicazioni trasmesse	3 337 667 524	69.1%	16.6%	2 862 395 437
Somma delle comunicazioni non trasmesse	1 490 643 756	30.9%	211.6%	478 388 619
Somma totale	2 039 844			1 905 752
Somma delle comunicazioni trasmesse	1 992 637			2 205 235
Somma delle comunicazioni non trasmesse	2 154 109			1 051 404

2.2 Osservazioni generali

Per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) il 2015 è stato caratterizzato dai seguenti punti salienti.

1. Aumento, mai riscontrato finora, del numero di comunicazioni di sospetto inoltrate (2367).
2. La somma dei valori patrimoniali oggetto di una comunicazione di sospetto supera i 4,8 miliardi di franchi, valore pure mai raggiunto prima.
3. Le segnalazioni inviate a MROS in relazione al sospetto finanziamento del terrorismo sono aumentate rispetto agli anni precedenti.
4. La quota di comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale è leggermente diminuita.
5. Superando la truffa, la corruzione figura ora in vetta alla graduatoria dei presunti reati preliminari del riciclaggio di denaro indicati nelle comunicazioni di sospetto al momento della loro trasmissione a un'autorità di perseguimento penale.
6. I casi correlati all'abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati, in particolare al cosiddetto phishing, hanno raggiunto un valore record.

2.2.1 Numero di comunicazioni di sospetto



Nell'anno in esame MROS ha ricevuto 2367 comunicazioni correlate al sospetto riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Si tratta di un aumento del 35 per cento rispetto all'anno precedente. Dopo il 2014, anche il 2015 può essere pertanto considerato un anno record. Il numero massimo registrato finora di 1753 comunicazioni nel 2014 è stato superato di ben 614 comunicazioni. La sempre maggiore sensibilizzazione degli intermediari finanziari, in particolare delle banche, ha sicuramente contribuito in modo considerevole a tale risultato. Un ulteriore fattore per la crescita del numero di comunicazioni sono stati quattro casi complessi di maggiore entità trattati da MROS nell'anno in esame, che hanno dato origine a numerose comunica-

zioni di sospetto. Nell'ambito del caso più complesso, che già nel 2014 aveva generato 54 comunicazioni, nel 2015 sono pervenute ulteriori 273 segnalazioni. Tale caso ha visto implicati oltre 800 milioni di franchi.


Nell'anno in esame le banche hanno inviato 2159 comunicazioni di sospetto, quindi 400 in più rispetto al totale delle segnalazioni pervenute nell'anno record 2014. Pertanto, oltre il 91 per cento di tutte le comunicazioni sono state inviate dal settore bancario (2014: circa l'85 %). Mentre il numero delle comunicazioni delle banche è aumentato del 44 per cento, passando da 1495 a 2159, sono diminuite le comunicazioni inviate dagli altri intermediari finanziari (da 258 nel 2014 a 208).

È particolarmente degna di nota la flessione del numero delle comunicazioni pervenute dalle agenzie di trasferimento di fondi. Rispetto alle 107 comunicazioni registrate nel 2014, nell'anno in esame le segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi sono infatti diminuite di oltre il 45 per cento attestandosi a 58. Nel 2012 le comunicazioni di tali agenzie costituivano ancora quasi un quarto di tutte le segnalazioni pervenute. Come negli anni precedenti, anche nel 2015 la categoria delle agenzie di trasferimento di fondi è il secondo settore finanziario più importante dopo quello bancario per quanto riguarda il numero di segnalazioni. Tuttavia, rappresentano soltanto il 2,5 per cento di tutte le comunicazioni pervenute nell'anno in esame (2014: 6,1 %).

Nell'anno in esame, l'entità degli importi implicati è cresciuta del 44,5 per cento superando i 4,8 miliardi di franchi. La somma degli importi correlati a comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale è aumentata del 17 per cento attestandosi a 3,3 miliardi di franchi, pari quindi al totale dei beni patrimoniali segnalati nell'anno precedente. Contrariamente agli anni precedenti, nel 2015 il reato preliminare del riciclaggio di denaro maggiormente segnalato è la corruzione. Il numero delle segnalazioni pertinenti è aumentato da 357 nel 2014 a 594 nell'anno in esame, mentre è rimasto pressoché invariato il numero di presunti casi di truffa. Nel 2014 si era già constatato un raddoppio del numero di comunicazioni concernenti casi di corruzione rispetto all'anno precedente. Tale incremento è riconducibile in particolare al caso complesso di maggiore entità correlato a elementi di sospetta corruzione. Delle 273 comunicazioni pervenute nell'ambito di tale caso, 268 concernevano il presunto reato preliminare di corruzione. Hanno fatto registrare un'impennata anche le comunicazioni di sospetto aventi per oggetto casi di cosiddetto phishing, ovvero le truffe compiute mediante l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ai sensi dell'articolo 147 del Codice penale (CP)¹. In parte si è registrato anche un aumento consistente delle comunicazioni riguardanti altri reati preliminari (197 segnalazioni per appropriazione indebita e 219 per amministrazione infedele). Per quanto riguarda i reati

¹ RS 311.0

preliminari di manipolazione dei corsi e insider trading, sono state inviate complessivamente 71 comunicazioni (2014: 41). Anche questi valori costituiscono un record.



2.2.2 Relazione tra le segnalazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP)

Delle 2367 comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame, 1346 (ovvero il 57 % del totale) sono state inviate in virtù del diritto di comunicazione retto dall'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP e 1021 (pari al 43 %) sono state invece effettuate in virtù dell'obbligo di comunicazione sancito dall'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)².

Le comunicazioni pervenute conformemente al diritto di comunicazione sono in forte aumento dal 2010, anno in cui è stato deciso che le segnalazioni effettuate in virtù dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP devono essere inviate esclusivamente all'Ufficio di comunicazione. Nell'anno in esame, la notevole crescita constatata nell'ultimo rapporto annuale si è addirittura intensificata in modo tale che, per la prima volta in assoluto, il numero delle comunicazioni pervenute in virtù del diritto di comunicazione ha superato quello delle comunicazioni inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione.

Dall'analisi dettagliata dei dati nel 2014 era risultato che tale crescita era riconducibile al settore bancario che nell'anno in questione aveva inviato le proprie comunicazioni principalmente in virtù del diritto di comunicazione (782 comunicazioni ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP rispetto alle 713 comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD). Le altre categorie di intermediari finanziari avevano invece inviato le proprie comunicazioni quasi esclusivamente in virtù dell'obbligo di comunicazione. Nell'anno in esame le banche hanno trasmesso 1266 comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP rispetto alle 893 comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 LRD. La prassi, e pertanto la tipologia di comunicazione adottata, varia a seconda del settore finanziario. Le categorie degli intermediari finanziari esterni al settore bancario hanno segnalato i loro sospetti facendo maggiormente ricorso all'obbligo di comunicazione (128 comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD rispetto a sole 80 comunicazioni ai sensi dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP). Anche nell'anno in esame l'incremento del numero di segnalazioni ai sensi del diritto di comunicazione è riconducibile alle banche. In tale settore, si constata una differenza riguardo all'applicazione delle due disposizioni: nel 2014 le banche controllate da capitale estero avevano inviato il 58,5 per cento delle segnalazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione, mentre nell'anno in esame il 54,3 per cento delle loro segnalazioni sono state invece inviate in virtù del diritto di comunicazione. Anche le grandi banche svizzere si sono avvalse in misura nettamente maggiore del diritto di comunicazione retto dall'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP (67,5 per cento dei casi). Le banche cantonali e Raiffeisen hanno segnalato i loro sospetti avvalendosi maggiormente dell'obbligo di comunicazione. Tale differenza tra categorie di banche era stata già osservata negli anni precedenti.

Quanto precede conferma la difficoltà nel distinguere se in merito a determinati fatti prevalga piuttosto il diritto o l'obbligo di comunicazione. Conformemente ai messaggi del Consiglio federale del 1993 e del 1996, l'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP consente all'intermediario finanziario di eseguire una segnalazione sulla base di una probabilità, un dubbio o un sentimento di disagio nel proseguire la relazione d'affari.

Tipo di banca	9 LRD	in %	305 ^{ter} CP	in %	Totale
Altre banche	117	55.2	95	44.8	212
Banche controllate da capitale estero	263	45.7	312	54.3	575
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	94	31.0	209	69.0	303
Filiali di banche estere	3	42.9	4	57.1	7
Grandi banche	248	32.5	515	67.5	763
Banche cantonali	78	62.4	47	37.6	125
Banche private	11	28.9	27	71.1	38
Banche Raiffeisen	73	58.4	52	41.6	125
Banche regionali e casse di risparmio	6	54.5	5	45.5	11
Altri intermediari finanziari					
Totale	893	41.4	1266	58.6	2159

² RS 955.0

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Banche	Totale	359	492	573	603	822	1080	1050	1123	1495	2159	9756
	9 LRD	262	291	386	386	417	523	596	598	711	888	5058
	9 LRD cpv. 1b	9	16	6	15	9	13	14	5	2	5	94
	305 ^{ter} CP	88	185	181	202	396	544	440	520	782	1266	4604
Case da gioco	Totale	8	3	1	5	8	6	6	8	9	3	57
	9 LRD	8	2	1	5	4	3	1	6	6		36
	305 ^{ter} CP		1			4	3	5	2	3	3	21
Operazioni in valute estere	Totale	1			5	6	7		5			24
	9 LRD	1			5	6	3		4			19
	9 LRD cpv. 1b						2					2
	305 ^{ter} CP						2		1			3
Agenti di valori in borsa	Totale		2	5	2	4		1	1	10	3	28
	9 LRD		2	5	2	1		1	1	9		21
	305 ^{ter} CP					3				1	3	7
Uffici di cambio	Totale	2	1	1	1		3				1	9
	9 LRD	2	1	1	1		1				1	7
	305 ^{ter} CP						2					2
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	Totale	8	4	1	11	1	5	1	4	3	7	45
	9 LRD	3	4	1	10	1	5	1	4	2	4	35
	9 LRD cpv. 1b	1										1
	305 ^{ter} CP	4			1					1	3	9
Carte di credito	Totale		2	2	10	9	10	22	14	9	13	91
	9 LRD		2	2	3	5	6	20	11	9	11	69
	9 LRD cpv. 1b					1						1
	305 ^{ter} CP				7	3	4	2	3		2	21
Avvocati e notai	Totale	1	7	10	11	13	31	12	9	10	6	110
	9 LRD	1	7	10	11	12	27	11	8	9	4	100
	305 ^{ter} CP					1	4	1	1	1	2	10
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale	1	5	1		1	1	3	10	3	6	31
	9 LRD	1	5	1		1	1	3	8	2	1	23
	305 ^{ter} CP								2	1	5	8
Organismi di autodisciplina (OAD)	Total	3	1		4		1			2		11
	27 LRD	3	1		4		1			2		11
Fiduciarie	Totale	45	23	37	36	58	62	65	69	49	48	492
	9 LRD	43	20	35	33	57	55	56	52	36	37	424
	9 LRD cpv. 1b	1			1	1	2	4			1	10
	305 ^{ter} CP	1	3	2	2	2	5	5	17	13	10	58
Amministratori patrimoniali	Totale	6	8	19	30	40	27	49	74	40	45	338
	9 LRD	6	5	16	29	36	20	42	56	24	25	259
	9 LRD cpv. 1b					2	1		3	2		8
	305 ^{ter} CP		3	3	1	2	6	7	15	14	20	71
Assicurazioni	Totale	18	13	15	9	9	11	9	19	11	12	126
	9 LRD	15	12	12	9	9	8	4	19	6	6	100
	9 LRD cpv. 1b							3			1	4
	305 ^{ter} CP	3	1	3			3	2		5	5	22
Distributori di fondi d'investimento	Totale		1								1	2
	9 LRD		1									1
	305 ^{ter} CP										1	1
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	164	231	185	168	184	379	363	74	107	58	1913
	9 LRD	124	156	149	147	122	324	280	43	66	33	1444
	9 LRD cpv. 1b			1			3	2				6
	305 ^{ter} CP	40	75	35	21	62	52	81	31	41	25	463
Altri	Totale	1	2		1	4	2	4	1	3	5	23
	9 LRD	1	2		1	4	2	4	1		4	19
	305 ^{ter} CP									3	1	4
Autorità	Totale	2	0	1	0	0	0	0	0	2		5
	16 cpv. 1 LRD	2	0	1	0	0	0	0	0	2		5

L'intermediario finanziario procede invece a una comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD unicamente in presenza di un sospetto fondato. Il campo d'applicazione del sospetto semplice di cui all'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP è quindi ben più ampio rispetto a quello dell'articolo 9 LRD. Il numero elevato di comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP mostra la maggiore disponibilità degli intermediari finanziari, che fanno anch'essi parte del dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro, a svolgere un ruolo più attivo in tale contesto. Infatti, in caso di dubbio spesso hanno scelto di avvalersi del diritto di comunicazione. L'articolo 1 cpv. 1 lettera c dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)³ attribuisce ad MROS il mandato legale di sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo. Nell'anno in esame MROS si è particolarmente adoperato in tale ambito, contribuendo certamente a ridurre il livello a partire dal quale gli intermediari finanziari segnalano un sospetto semplice in applicazione dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP.

2.2.3 Comunicazioni relative all'interruzione delle trattative per l'avvio di una relazione d'affari per sospetto riciclaggio di denaro o sospetto finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 cpv. 1 lettera b LRD

L'articolo 9 cpv. 1 lettera b LRD sancisce che gli intermediari finanziari sono tenuti a informare MROS anche quando interrompono le trattative per l'avvio di una relazione d'affari e hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari provengono da uno dei reati previsti dall'articolo 9 cpv. 1 lettera a LRD. Le comunicazioni di sospetto inviate sulla base di tale disposizione di legge, rivestono un'importanza centrale nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro. Il fine primario della legge sul riciclaggio di denaro è di tipo preventivo: s'intende evitare che la piazza finanziaria svizzera venga contaminata con denaro di origine criminosa. L'articolo 9 cpv. 1 lettera b LRD obbliga l'intermediario finanziario a dare comunicazione anche qualora non abbia ancora avviato una relazione d'affari.

Una comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 cpv. 1 lettera b LRD consente a MROS di raccogliere informazioni sui valori patrimoniali di origine sospetta e su persone sospette e di inoltrarle in seguito alle autorità di perseguimento penale o ai servizi omologhi esteri (Financial Intelligence Unit, FIU). Nell'anno in esame sono pervenute sette comunicazioni in virtù di tale disposizione, ovvero tre in più rispetto all'anno precedente, di cui una è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente.


Dall'entrata in vigore dell'articolo 9 cpv. 1 lettera b LRD nel 2009, MROS ha ricevuto 92 segnalazioni rette da tale disposizione. 29 di esse sono state successivamente trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti.

³ RS 955.23

Dal 2009 la quota media di trasmissione corrisponde al 31,5 per cento. Dei 29 casi trasmessi, dieci si sono conclusi con un decreto di non luogo a procedere o una decisione di non entrata nel merito, otto con un decreto di abbandono, tre con la sospensione del procedimento e uno con una sentenza di un tribunale⁴. Le sette comunicazioni restanti risultano ancora pendenti. Il numero dei decreti di non luogo a procedere è riconducibile al fatto che le segnalazioni in questione sono effettuate quando le trattative per l'avvio di una relazione d'affari sono interrotte. In altri termini, è difficile provare l'esistenza di reati preliminari senza che abbia avuto luogo un trasferimento di valori patrimoniali. E poiché la relazione d'affari non è stata mai avviata, non può esservi alcun trasferimento. Nella maggior parte dei casi, mancano dunque elementi sufficientemente rilevanti per giustificare l'avvio di un procedimento penale.

2.2.4 Quota di trasmissione delle comunicazioni di sospetto

Nell'anno in esame la quota di trasmissione è ulteriormente calata, sebbene soltanto del tre per cento rispetto alla quota del 2014⁵. Il 70,8 per cento delle comunicazioni sono state



⁴ Il caso in questione riguarda una comunicazione che MROS aveva ricevuto e trasmesso nel 2010 concernente un cittadino straniero residente in Svizzera che, servendosi di identità false (sulla base di documenti falsi), aveva creato diverse società prestatome con sede in Svizzera e/o all'estero. In seguito aveva tentato di ottenere un credito presso un intermediario finanziario svizzero servendosi di bilanci falsi di una delle società fondate in Svizzera. Dopo aver effettuato un'analisi e diverse verifiche, MROS ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale. La persona in questione è stata dichiarata colpevole di truffa per mestiere, falsità in atti, falsificazione di documenti d'identità, ma è stata scagionata dall'accusa di riciclaggio di denaro per insufficienza di prove.

⁵ Nel rapporto annuale relativo al 2014 era stata pubblicata una quota di trasmissione del 72 per cento. Dalle cifre aggiornate risulta ora che tale quota nel 2014 aveva raggiunto il 74 per cento. Questa differenza è dovuta al fatto che in presenza di nuove informazioni è possibile trasmettere un caso anche in un secondo momento.

Quota di trasmissione secondo il ramo d'attività	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Banche	94.4	92.1	87.4	90.7	90.6	93.0	88.6	81.5	75.9	72.0	83.3
Autorità	100.0		100.0						100.0		100.0
Case da gioco	75.0	66.7	100.0	80.0	50.0	50.0	16.7	12.5	55.6	100.0	52.6
Operazioni in valute estere	100.0			100.0	83.3	57.1		40.0			70.8
Agenti di valori in borsa		100.0	80.0	50.0	25.0		100.0	100.0	40.0	0.0	50.0
Uffici di cambio	50.0	100.0	100.0	100.0		33.3				0.0	55.6
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione	75.0	50.0	100.0	90.9	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	28.6	64.4
Carte di credito		100.0	100.0	100.0	66.7	100.0	95.5	64.3	100.0	92.3	89.0
Avvocati e notai	0.0	85.7	80.0	100.0	69.2	93.5	75.0	55.6	60.0	50.0	78.2
Commercio di materie prime e metalli preziosi	100.0	100.0	0.0		0.0	100.0	33.3	70.0	100.0	33.3	64.5
Organismi di autodisciplina (OAD)	100.0	100.0		100.0		100.0			100.0		100.0
Fiduciarie	88.9	82.6	91.9	86.1	79.3	85.5	72.3	79.7	77.6	41.7	79.3
Amministratori patrimoniali	33.3	75.0	52.6	83.3	77.5	92.6	85.7	86.5	0.0	88.9	82.0
Assicurazioni	72.2	61.5	86.7	66.7	44.4	63.6	77.8	78.9	80.0	33.3	67.5
Distributori di fondi d'investimento		0.0							72.7	100.0	50.0
Agenzie di trasferimento di fondi	57.3	51.9	60.5	84.5	81.5	86.3	81.0	51.4		53.4	71.2
Altri	0.0	100.0		0.0	25.0	100.0	100.0	100.0	51.4	60.0	56.5
Totale	82.1	79.1	80.8	89.0	86.5	90.5	85.5	79.0	74.04	70.8	80.8


trasmesse alle autorità di perseguimento penale. La quota media di trasmissione degli ultimi dieci anni corrisponde all'80,8 per cento.

Il calo continuo della quota di trasmissione è riconducibile all'elevato numero di comunicazioni di sospetto inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP. Per quanto concerne l'analisi di tali comunicazioni, MROS non è vincolato al rispetto di alcun termine. Insieme all'adeguamento dell'organico di MROS, alla quantità di comunicazioni e all'entrata in vigore a fine 2013 della revisione parziale della LRD, che conferisce all'Ufficio di comunicazione ulteriori strumenti per raccogliere informazioni, tale circostanza ha permesso ad MROS di effettuare accertamenti più approfonditi. Vi è stato quindi un perfezionamento della «funzione di filtro» di MROS volta a far emergere i sospetti confutabili, non sufficientemente motivati o non dimostrabili con un ragionevole investimento di energie con l'obiettivo di non trasmetterli ai pubblici ministeri. Questa selezione non esclude tuttavia che MROS tratti le informazioni non trasmesse nel suo sistema d'informazione e che, qualora disponga di nuovi elementi tesi ad avvalorare un sospetto, decida successivamente di trasmettere alle autorità di perseguimento penale le comunicazioni archiviate in un primo momento. Lo stesso vale quando MROS, obbligato dalle scadenze legali a determinare entro breve tempo se trasmettere una comunicazione, decide di rinunciarvi ad esempio prima che gli omologhi esteri abbiano dato seguito alla domanda di assistenza amministrativa. Il calo della quota di trasmissione non denota pertanto una minore qualità delle comunicazioni da parte degli intermediari finanziari. Infatti, il livello resta elevato.

Il nuovo sistema entrato in vigore il 1° gennaio 2016 permetterà inoltre di rafforzare ulteriormente la capacità di analisi di MROS, poiché quest'ultimo non sarà più vincolato a brevi scadenze per il trattamento delle comunicazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD.

2.2.5 Comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti

La quantità record di comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame si ripercuote anche sulla somma di valori patrimoniali segnalati che nell'anno in esame ha raggiunto 4,82 miliardi di franchi superando del 44,5 per cento la somma dell'anno record 2014 (3,34 miliardi di franchi). Per spiegare quest'incremento occorre analizzare la quantità di comunicazioni pervenute nonché le comunicazioni che vedono implicati valori patrimoniali importanti. Il numero delle comunicazioni di sospetto ricevute da MROS è cresciuto del 35 per cento. Nel complesso il valore medio dei valori patrimoniali implicati è leggermente più elevato rispetto all'anno precedente mantenendosi tuttavia a livelli paragonabili (2 milioni di franchi rispetto a 1,9 milioni di franchi nel 2014). Nell'anno in esame nessuna delle comunicazioni pervenute ha superato la soglia dei 200 milioni di franchi, contrariamente al 2014 in cui se ne era registrata una. Nel 2015 in 12 casi erano implicati beni patrimoniali di oltre 75 milioni di franchi (2014: 6 casi), per un totale di 1,3 miliardi di franchi, mentre nel 2014 la somma totale delle pertinenti sei comunicazioni si aggirava attorno al miliardo di franchi. Nell'anno in esame la somma dei beni implicati nelle 12 comunicazioni in questione ha generato circa un quarto del volume totale dei valori patrimoniali



segnalati. Di queste 12 segnalazioni, nove sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale.

Le 12 segnalazioni menzionate sono state comunicate per motivi molto diversi. Come nell'anno precedente, anche nel 2015 i sospetti indicati dagli intermediari finanziari erano sostanzialmente correlati ai presunti reati preliminari di corruzione, appropriazione indebita e insider trading. Sette delle 12 comunicazioni di sospetto con valori patrimoniali importanti si basavano su articoli di stampa. Hanno inoltre suscitato sospetti e generato comunicazioni anche le informazioni provenienti da terzi o da autorità di perseguimento penale e il monitoraggio delle transazioni. Delle 12 comunicazioni, sette sono state inviate in virtù dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP. 11 comunicazioni provenivano da banche, una da un gestore patrimoniale indipendente.


Nelle comunicazioni correlate al maggior caso complesso del 2015 erano implicati oltre 820 milioni di franchi.

Nell'anno in esame, le comunicazioni di sospetto pervenute in virtù dell'obbligo di comunicazione hanno generato circa un terzo della somma dei valori patrimoniali segnalati, mentre due terzi riguardavano i valori segnalati in virtù del diritto di comunicazione. Tale proporzione si avvicina a quella osservata nel 2013 (il 30 % in virtù dell'obbligo di comunicazione e il 70 % in virtù del diritto di comunicazione). Negli anni 2014 e 2012, invece, il rapporto era invertito con il 30% dei valori patrimoniali segnalati in applicazione del diritto di comunicazione e il 70% secondo l'obbligo di comunicazione. Queste oscillazioni riscontrate di anno in anno dimostrano che gli intermediari finanziari allestiscono le comunicazioni con la medesima disciplina e accuratezza a prescindere che siano inviate in virtù del diritto (art. 305^{ter} cpv. 2 CP) o dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD). Per gli intermediari finanziari entrambi i tipi di comunicazione richiedono il medesimo onere lavorativo e la stessa quantità di tempo per eseguire le ricerche del caso.

2.2.6 Decisioni delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali

Il grafico a torta riportato sulla sinistra mostra le decisioni emesse dalle autorità di perseguimento penale (sospensione, non luogo a procedere e abbandono) e le sentenze pronunciate dai tribunali nel corso dell'anno in esame. Il grafico che si trova a destra illustra in dettaglio le sentenze, suddividendole in base ai reati individuati.

Nell'anno in esame sono state pronunciate 794 decisioni correlate a una comunicazione, delle quali quasi il nove per cento sono condanne passate in giudicato. Oltre la metà delle decisioni sono decreti d'abbandono.



A tale riguardo, va osservato che il sistema giuridico svizzero e il Codice di procedura penale non sono orientati esclusivamente alle condanne. Poiché la piazza finanziaria svizzera ha una dimensione internazionale, spesso i procedimenti penali includono anch'essi elementi internazionali. Non è quindi raro che all'estero venga condotto un procedimento sui medesimi fatti e che si giunga a una sentenza. In questi casi, le autorità estere possono avvalersi dell'assistenza giudiziaria per ottenere, ove necessario, le informazioni disponibili in Svizzera. I procedimenti penali avviati in Svizzera, vengono quindi sospesi in applicazione del principio «ne bis in idem». Tuttavia, nei casi aventi legami con l'estero anche le autorità di perseguimento penale svizzere possono aver la necessità di chiedere, tramite il canale dell'assistenza giudiziaria, le informazioni a disposizione delle autorità estere. Purtroppo tale procedura non con tutti i Paesi produce gli esiti positivi auspicati. In passato risultava inoltre molto più difficile ottenere mezzi di prova concernenti reati preliminari commessi all'estero; numerosi casi si concludevano dunque con un abbandono del procedimento. La ragione risiede nel fatto che all'epoca la rete internazionale degli uffici di comunicazione e le loro competenze nel fornire assistenza amministrativa reciproca risultavano meno estese rispetto a oggi. Il 41 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse sono inoltre tuttora oggetto di procedimenti penali pendenti. A tale proposito, occorre tuttavia considerare che le autorità di perseguimento penale non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a cpv. 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate (cfr. n. 2.5.12).

2.2.7 Casi di phishing in relazione ad agenti finanziari


Nell'anno in esame MROS ha ricevuto 142 comunicazioni (2014: 104) concernenti casi di pirateria informatica, ovvero il reato preliminare di abuso di un impianto per l'e-

laborazione di dati di cui all'articolo 147 CP. Il numero delle comunicazioni inviate in relazione a tale reato preliminare nel 2015 ha raggiunto un valore record battendo le 121 segnalazioni pervenute nel 2013. Nella maggior parte dei casi il modus operandi è simile:

Il presunto agente finanziario (money mule) riceve valori patrimoniali sul proprio conto. In genere si tratta di importi a quattro cifre. In precedenza era stato contattato da terzi oppure aveva risposto a un'inserzione e si era dichiarato disposto a mettere a disposizione il suo conto per questo genere di transazioni. In seguito l'agente finanziario è esortato a ritirare il denaro in contanti e a spedirlo all'estero a una persona a lui sconosciuta per posta o mediante un'agenzia di trasferimento di fondi (money transmitter). In cambio ottiene una commissione e può tenersi le monete. Il denaro precedentemente versato sul conto dell'agente finanziario, era stato ottenuto illecitamente ad esempio tramite l'hacking del conto di terzi ignari. A seconda delle circostanze, l'agente finanziario si rende colpevole di riciclaggio di denaro soprattutto se sussiste l'elemento soggettivo della fattispecie (è sufficiente il dolo eventuale). La prassi giudiziaria riconosce il dolo eventuale quando l'agente finanziario avrebbe dovuto considerare la possibilità che il denaro potesse essere di origine criminale.

Delle 142 comunicazioni pervenute nel 2015, 133 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale competenti. Nel corso dell'anno in esame sono state pronunciate 14 sentenze relative ai 133 casi trasmessi, mentre 87 casi risultano ancora pendenti.

Il grafico indica la quota di trasmissione relativa a questo genere di casi nonché il numero di sentenze emesse nello specifico. Delle 579 comunicazioni ricevute complessivamente in tale categoria dal 2007 in poi, 547 sono state trasmesse (94 %). Finora sono state pronunciate 121 sentenze. Pertanto oltre il 20 per cento dei casi si è concluso




con una sentenza. Tale quota è destinata ad aumentare, poiché 192 casi trasmessi sono ancora pendenti, di cui 87 sono stati trasmessi nell'anno in esame.

2.2.8 L'articolo 11a LRD

Entrato in vigore il 1° novembre 2013, l'articolo 11a cpv. 2 LRD autorizza MROS a chiedere informazioni supplementari anche a intermediari finanziari che non hanno inviato alcuna comunicazione. In concreto, gli intermediari finanziari terzi, ovvero quelli che sono o erano coinvolti in una transazione o in una relazione d'affari senza aver tuttavia inviato una comunicazione di sospetto, devono fornire a MROS tutte le informazioni pertinenti. Nell'ambito dell'analisi dei casi, si osserva spesso che le transazioni convergono verso un altro o più intermediari finanziari. Tuttavia, MROS può chiedere informazioni supplementari solo se ha ricevuto una comunicazione di sospetto dalla cui analisi risulta il coinvolgimento di un intermediario finanziario svizzero diverso dall'autore della comunicazione. Se sussistono informazioni provenienti da altre fonti, MROS, in mancanza delle pertinenti basi legali, non può indirizzarsi agli intermediari finanziari.

Per ottenere informazioni supplementari, MROS usa moduli di richiesta che, a dipendenza dei casi, fanno riferimento alle disposizioni del cpv. 1 oppure del cpv. 2 dell'articolo 11a LRD. I documenti da inviare sono indicati in una lista. MROS chiede soltanto i documenti di cui ha bisogno per approfondire il caso oggetto dell'analisi. MROS precisa inoltre esplicitamente che il semplice fatto di esortare un'intermediario finanziario a fornire determinate informazioni non significa, di per sé, che sussista un sospetto fondato. In effetti, la comunicazione iniziale può partire anche da un semplice sospetto segnalato in virtù dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP. Inoltre, il sistema di comunicazione introdotto nel 1998 dal legislatore svizzero intende evitare le comunicazioni automatiche. Per inviare una comunicazione di sospetto a MROS, l'intermediario finanziario deve nutrire lui stesso un sospetto concreto basato sui fatti e sulle informazioni a sua disposizione. Ciononostante, l'intermediario finanziario non può ignorare il fatto che il suo cliente è stato oggetto di una richiesta di informazione da parte dell'ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie (MROS), a maggior ragione, che questa richiesta fa seguito a una comunicazione di sospetto presentata da un altro intermediario finanziario. L'intermediario finanziario terzo deve quindi procedere ai chiarimenti di cui all'articolo 6 cpv. 1 LRD per stabilire se esiste un sospetto concreto. In caso affermativo, deve inviare a MROS una comunicazione di sospetto (in virtù dell'art. 9 LRD o dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP). Se, invece, gli accertamenti supplementari non permettono di avvalorare il sospetto, l'intermediario finanziario si limiterà a consegnare a MROS le informazioni precedentemente chieste.

Richieste d'informazioni conformemente all'articolo 11a capoverso 2 LRD



Nell'anno in esame MROS si è avvalso 172 volte del diritto sancito dall'articolo 11a cpv. 2 LRD di chiedere informazioni supplementari, facendo registrare un aumento del 17 per cento rispetto all'anno precedente. Le 172 richieste riguardavano un totale di 224 comunicazioni, nel 2014 le 155 richieste erano invece correlate a 138 comunicazioni. Nell'anno in esame la quota di trasmissione delle 224 comunicazioni collegate alle richieste rette dall'articolo 11a cpv. 2 LRD ha raggiunto il 70 per cento, mentre nel 2014 tale quota era del 66 per cento.

L'intermediario finanziario terzo può dar seguito alla richiesta di MROS anche allegando i documenti richiesti a una comunicazione di sospetto se considera che vi sia un sospetto sufficientemente fondato. Nel 2015 in 28 casi MROS ha ricevuto una comunicazione inviata in seguito alla richiesta di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 11a cpv. 2 LRD (2014: 24). Di tali comunicazioni 23 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale (2014: 21 su 24).

Le risposte fornite dagli intermediari finanziari hanno permesso di approfondire le analisi relative alle segnalazioni ricevute. Tali informazioni supplementari spesso sono determinanti per MROS quando si tratta di decidere se un caso vada archiviato o piuttosto trasmesso alle autorità di perseguimento penale. Nel 2015, le informazioni supplementari ottenute tramite l'applicazione dell'articolo 11a cpv. 2 LRD, hanno spesso permesso a MROS di archiviare una comunicazione. Tale nuovo strumento a disposizione di MROS contribuisce pertanto anche a ridurre la quota di trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

2.3 Scambio d'informazioni con altre Financial Intelligence Unit (FIU)

Le seguenti statistiche (n. 2.3.1 e 2.3.2) illustrano lo scambio d'informazioni tra MROS e i servizi omologhi esteri. I servizi omologhi esteri, ovvero le altre Financial Intelligence Unit (FIU), e MROS possono servirsi del canale dell'assistenza amministrativa per scambiarsi informazioni relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro e i reati preliminari nonché al finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 del GAFI (cfr. n. 5.2) disciplina lo scambio internazionale d'informazioni tra le autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo. La raccomandazione numero 40 è basata sul principio che le autorità cooperano in modo rapido ed efficiente. Su tale principio si fonda in particolare lo scambio d'informazioni mediante assistenza amministrativa tra FIU, disciplinato in modo specifico dalle note esplicative concernenti la raccomandazione numero 40.

2.3.1 Numero di richieste da parte di altre FIU

Organizzazione del grafico

Il grafico indica le FIU estere che hanno presentato, durante l'anno in esame, richieste d'informazioni a MROS nonché il numero delle persone fisiche e giuridiche oggetto di tali richieste.


Analisi del grafico

– *Il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri è aumentato considerevolmente raggiungendo un valore record.*

Nel 2015 le persone fisiche e giuridiche oggetto di richieste sono aumentate di 653 raggiungendo quota 3621. Nell'anno in esame è quindi stata confermata ulteriormente la tendenza alla crescita iniziata nel 2007, interrotta da una leggera flessione nel 2014, del numero di domande di assistenza amministrativa presentate dalle FIU. Tale incremento è riconducibile sia alle correlazioni sempre più internazionali dei flussi finanziari, sia alle maggiori adesioni di nuovi membri al Gruppo Egmont (cfr. 5.1).


Nel 2015 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero di richieste superiore rispetto all'anno precedente, ovvero a 804 richieste provenienti da 103 Paesi (2014: 711 – in realtà 639 poiché all'epoca nel calcolo erano considerate pure le informazioni spontanee, 72 per la precisione – inviate da 88 Paesi). A partire dall'anno in esame il numero delle cosiddette informazioni spontanee trattate sarà indicato separatamente. Nel 2015 MROS ha ricevuto 132 informazioni di questo tipo provenienti da 29 Paesi. Per informazioni spontanee s'intendono informazioni inviate da una FIU e che non richiedono alcuna risposta. Complessivamente, nel 2015 MROS è stato quindi contattato 936 volte da servizi omologhi esteri.

2015: 3621 persone fisiche / giuridiche oggetto di richieste



Per un confronto: 2006–2015

Numero di richieste da parte di altre FIU (persone fisiche / giuridiche)



Nell'anno in esame MROS non ha potuto rispondere a 31 richieste di FIU estere per ragioni formali (2014: 25). Gran parte di queste richieste era priva di un riferimento diretto alla Svizzera, nonostante MROS abbia esortato i richiedenti a fornire le indicazioni mancanti. Come nell'anno precedente, l'Ufficio di comunicazione in media ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro otto giorni lavorativi dal momento della loro ricezione.

2.3.2 Numero di richieste di MROS ad altre FIU

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto che concerne persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di chiedere informazioni su queste persone o società ai servizi omologhi nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono importanti per l'attività di analisi, visto che la maggioranza delle comunicazioni inviate a MROS presentano legami con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il prossimo grafico indica i Paesi ai quali MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico


– Il numero di richieste trasmesse dall'Ufficio di comunicazione all'estero e il numero di persone fisiche e giuridiche richieste hanno registrato un forte aumento, raggiungendo un valore record.

Nell'anno in esame l'Ufficio di comunicazione ha inviato 579 richieste concernenti 2144 persone, di cui 1196 fisiche e 948 giuridiche, a 95 servizi omologhi esteri. Nel 2014 MROS aveva trasmesso invece 491 richieste (548 se si aggiungono le informazioni spontanee) concernenti 1630 persone, di cui 876 fisiche e 754 giuridiche, a 86 servizi omologhi esteri. In aggiunta alle 579 richieste, nel 2015 MROS ha inoltre inviato 67 informazioni spontanee a 29 Paesi. Analogamente all'incremento del numero complessivo delle comunicazioni di sospetto pervenute, nell'anno in esame sono aumentate anche le domande di assistenza amministrativa destinate all'estero, a testimonianza della crescente complessità delle segnalazioni. Anche il numero di FIU cui sono state inviate le richieste è aumentato da 86 a 95.


Per rispondere alle singole richieste, le FIU contattate nell'anno in esame hanno impiegato mediamente 21 giorni lavorativi (2014: 25).

La maggior parte delle richieste è stata inviata ai servizi omologhi di Germania, Russia, Gran Bretagna e Italia.

Nel 41 per cento delle comunicazioni di sospetto ricevute nel 2015 (2014: 32 %), MROS ha contattato un servizio omologo estero. In media, ogni mese ha chiesto alle FIU estere accertamenti su 178 persone fisiche o giuridiche (2014: 135).



Per un confronto: 2006–2015




2.4 Finanziamento del terrorismo



Nell'anno in esame sono pervenute 38 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo, un valore mai rilevato prima, che ha fatto registrare un notevole aumento rispetto alle nove comunicazioni dell'anno precedente. Nell'anno record 2013 erano state inviate 33 comunicazioni, ma occorre ricordare che solo otto di esse riguardavano casi indipendenti tra loro. Nell'anno in esame, invece, 19 delle 38 comunicazioni concernono casi non collegati tra loro. Nel complesso è quindi lecito affermare che la situazione ha subito un cambiamento drastico rispetto al 2014. Anche in merito ai beni patrimoniali implicati, ovvero oltre 32 milioni di franchi, la somma è più elevata che mai. Si tratta tuttavia di importi esigui, se paragonati ai beni patrimoniali segnalati in relazione al sospetto riciclaggio di denaro. Nel 2015 ogni comunicazione per sospetto finanziamento del terrorismo ha visto implicati in media valori patrimoniali pari a 0,85 milioni di franchi.

12 comunicazioni hanno riguardato persone che figurano sulla cosiddetta lista OFAC. OFAC sta per Office of Foreign Assets Control ed è l'autorità di controllo delle esportazioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tale autorità gestisce diverse liste di cui alcune vertono su presunte attività terroristiche ed elencano le persone fisiche e giuridiche implicate.


20 comunicazioni erano correlate al sospetto finanziamento del terrorismo in relazione al terrorismo di matrice jihadista.



Le segnalazioni sono scaturite principalmente dalle notizie diffuse dai mass media (17), da informazioni di terzi quali le banche dati di compliance gestite da fornitori privati e utilizzate dagli intermediari finanziari per effettuare un confronto con i propri clienti (6), nonché dal monitoraggio delle transazioni (5).



36 delle 38 comunicazioni sono state inviate da banche e le due segnalazioni restanti da agenzie di trasferimento di fondi.



Delle 38 comunicazioni per sospetto finanziamento del terrorismo, 16 sono state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Un caso è già stato abbandonato, mentre le autorità nel 2015 non si erano ancora pronunciate in merito agli altri casi.

L'importanza delle comunicazioni di sospetto correlate al presunto finanziamento del terrorismo non risiede unicamente in un'eventuale trasmissione e un eventuale procedimento penale. Considerando le informazioni in esse contenute, le segnalazioni espletano anche ulteriori effetti importanti ad esempio nell'ambito della prevenzione. Sebbene ai fini statistici sono registrate come non trasmesse, spesso tali informazioni sono rese accessibili in tempo utile ai servizi competenti in Svizzera e all'estero.

Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo

Stato	Total
Non entrata nel merito	26
Pendente	52
Abbandono	12
Sospensione	8
Sentenza	1
Totale	99

Anno	Numero di comunicazioni				Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Comunicazioni trasmesse	Finanziamento del terrorismo in % rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Lista Bush*	Lista OFAC**	Lista Taliban***	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in % rispetto alla somma totale
2006	619	8	5	1,3 %	1	1	3	3	16 931 361,63	2,08 %
2007	795	6	3	0,8 %	1	0	3	2	232 815,04	0,03 %
2008	851	9	7	1,1 %	0	1	0	8	1 058 008,40	0,05 %
2009	896	7	4	0,8 %	0	1	1	5	9 458,84	0,00 %
2010	1 159	13	10	1,1 %	0	1	0	12	23 098 233,85	2,73 %
2011	1 625	10	9	0,6 %	0	0	1	9	151 592,84	0,00 %
2012	1 585	15	14	0,9 %	0	0	0	15	7 468 722,50	0,24 %
2013	1 411	33	28	2,3 %	1	0	0	32	449 771,68	0,02 %
2014	1 753	9	3	0,5 %	0	1	0	8	1 071 512,67	0,03 %
2015	2 367	38	16	1,6 %	0	12	0	26	32 176 245,05	0,67 %
Total	13 061	148	99	1,1 %	3	17	8	120	82 647 722,50	0,34 %

* <https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwgf/i/dokumentationen/gesetzgebung/sanktionen/index.php>

** <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

*** <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it>

2.5 Statistica dettagliata

2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il prossimo grafico indica i Cantoni da cui gli intermediari finanziari hanno inviato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente trasmesse.

Analisi del grafico


– Circa il 94 per cento delle comunicazioni di sospetto proviene da cinque Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato.

La maggioranza delle comunicazioni di sospetto è pervenuta dai Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, Berna e San Gallo, ovvero da Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato e, nel caso di Berna e San Gallo, con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. Determinati istituti hanno creato infatti a Berna e San Gallo centri destinati a elaborare le attività commerciali di tutta la regione o di tutta la Svizzera. Il 94 per cento delle 2367 comunicazioni pervenute nel 2015 sono state inviate da intermediari finanziari di questi cinque Cantoni, con una particolare menzione per il Cantone di Zurigo in vetta alla graduatoria con il numero più elevato di comunicazioni inviate. Nel Cantone di Zurigo il numero delle comunicazioni è aumentato da 703 a 1120 e nel Cantone di Ginevra da 345 a 563. Con 187 comunicazioni, il numero registrato nel Cantone Ticino è rimasto pressoché invariato rispetto al 2014 (182), mentre nei Cantoni di San Gallo e di Berna è invece diminuito. Le comunicazioni provenienti dal Cantone di Basilea Campagna hanno fatto registrare un aumento notevole (da 1 a 21). Per quanto concerne il Cantone di Basilea Città, invece, nel 2015 il numero delle comunicazioni ha subito una netta flessione rispetto all'anno precedente diminuendo da 77 a 49.

Nel 2015 non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Giura, Obvaldo e Glarona. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr. osservazioni al n. 2.5.2).

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: 2006–2015

Cantone	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
ZH	316	286	295	310	426	793	720	530	703	1120	5499
GE	67	180	168	181	182	350	239	274	345	563	2549
BE	76	115	96	123	158	156	203	199	201	175	1502
TI	82	77	96	97	237	146	200	177	182	187	1481
SG	15	27	110	99	61	78	87	104	189	171	941
BS	14	36	49	36	28	29	49	48	77	49	415
ZG	18	31	7	8	6	20	28	15	13	14	160
VD	13	18	11	9	14	13	14	12	12	17	133
NE	2	7	6	7	12	4	4	6	5	9	62
GR	2	4	3		7	5	11	10	5	11	58
FR	2	1			2	8	9	12	4	17	55
LU	5	5	1	5	7	5	7	6	2	2	45
AG	3	1	3	6	3	7	1	6	5	5	40
BL		1		1	2	3	1	2	1	21	32
SZ	1	2	1	3	7		5	2		1	22
TG	2	1	1	2					3	2	11
SO			1	1		1	1	2	3	1	10
NW			1	2		3			1	1	8
VS	1						1	4	1	1	8
SH		1		2	1	1	1	1	1		8
AI		1		1	3		2				7
JU			1	1	1	2	1				6
OW		1		1	2		1				5
GL			1	1							2
AR						1		1			2
UR											
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061

2.5.2 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il prossimo grafico indica i Cantoni in cui gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.5.1 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (sede).


Analisi del grafico

– *La sede dell'intermediario finanziario autore della comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui è gestita o è stata gestita la relazione bancaria o d'affari al momento della comunicazione.*

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le inviano a MROS, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario autore della comunicazione. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di presunto riciclaggio di denaro in Svizzera. Non è inoltre possibile effettuare un confronto diretto con la statistica delle autorità interessate preposte al perseguimento penale (n. 2.5.11), perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 24 del Codice di procedura penale (CPP)⁶, la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (n. 2.5.1) conferma questa situazione. Nel 2015 circa il 94 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate, analogamente agli anni precedenti, da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ginevra, Ticino, Berna e San Gallo. La quota delle relazioni d'affari segnalate che, al momento della comunicazione, erano gestite in questi cinque Cantoni, è dell'82 per cento.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



⁶ RS 312.0

Per un confronto: 2006–2015

Cantone	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
ZH	178	207	215	243	318	483	559	430	520	900	4053
GE	121	186	197	182	200	411	349	361	452	637	3096
TI	97	109	128	167	295	231	294	256	312	304	2193
BE	25	41	30	59	52	64	58	27	101	55	512
BS	17	26	32	17	27	78	36	61	57	99	450
SG	23	43	27	26	54	61	64	51	38	46	433
VD	31	28	23	27	23	85	50	32	62	53	414
LU	40	40	19	10	22	28	22	27	30	50	288
ZG	31	19	47	18	39	22	26	24	30	25	281
AG	11	8	16	19	13	47	15	25	29	30	213
FR	5	16	19	41	24	24	22	12	9	23	195
BL	1	7	23	21	24	14	8	13	8	35	154
NE	3	5	5	5	9	16	19	15	19	32	128
SO	12	12	10	8	13	6	10	13	16	18	118
VS		6	20	12	9	13	7	20	15	10	112
GR	10	10	6	3	10	11	11	16	19	14	110
TG	7	7	7	18	3	5	10	9	23	17	106
SZ	2	6	4	4	9	3	10	5	2	6	51
GL	2	9	6	6	6	6		1	1	1	38
SH		3	1	2	1	6	6	4	4	4	31
JU	3	1	5	2	3	2	3	3	1	2	25
NW			3	2		6		4	3	2	20
OW		1	6	2	2	1	1	1		2	16
AI		4		1	3	1	2				11
AR						1	3	1	1	1	7
UR		1	2	1					1	1	6
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061


2.5.3 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- Il 91 per cento delle comunicazioni proviene dalle banche, le quali hanno inviato 2159 comunicazioni.
- Il numero delle comunicazioni che non provengono dalle banche è diminuito del 19 per cento (da 258 a 208).
- Ha subito un calo il numero delle segnalazioni inviate da agenzie di trasferimento di fondi, da fiduciarie, da avvocati e notai, dalle case da gioco, da agenti di valori in borsa, dagli organismi di autodisciplina e dalle autorità.
- Il numero delle segnalazioni provenienti dalle agenzie di trasferimento di fondi si è quasi dimezzato (-46 %; cfr. n. 2.2.1).



Per un confronto: 2006–2015

Ramo d'attività	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Banche	359	492	573	603	822	1080	1050	1123	1495	2159	9756
Agenzie di trasferimento di fondi	164	231	185	168	184	379	363	74	107	58	1913
Fiduciarie	45	23	37	36	58	62	65	69	49	48	492
Amministratori patrimoniali	6	8	19	30	40	27	49	74	40	45	338
Assicurazioni	18	13	15	9	9	11	9	19	11	12	126
Avvocati e notai	1	7	10	11	13	31	12	9	10	6	110
Carte di credito		2	2	10	9	10	22	14	9	13	91
Case da gioco	8	3	1	5	8	6	6	8	9	3	57
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfettizzazione	8	4	1	11	1	5	1	4	3	7	45
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1	5	1		1	1	3	10	3	6	31
Agenti di valori in borsa		2	5	2	4		1	1	10	3	28
Operazioni in valute estere	1			5	6	7		5			24
Altri	1	2		1	4	2	4	1	3	5	23
Organismi di autodisciplina (OAD)	3	1		4		1			2		11
Uffici di cambio	2	1	1	1		3				1	9
Autorità	2		1						2		5
Distributori di fondi d'investimento		1								1	2
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061

2.5.4 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuate da ogni tipo di banca.


Analisi del grafico

- Il numero delle comunicazioni delle banche continua a essere elevato e, rispetto all'anno precedente, è aumentato in termini sia assoluti sia relativi.
- Su tutte le segnalazioni pervenute, la quota di comunicazioni delle banche ha raggiunto il 91 per cento rispetto all'85 per cento registrato nel 2014.
- La maggior parte delle comunicazioni di sospetto proviene tuttora dalle grandi banche e dalle banche controllate da capitale estero. Tuttavia il margine è meno elevato rispetto all'anno precedente, poiché il numero totale di segnalazioni è aumentato ulteriormente.

Le banche hanno inviato 2159 comunicazioni, facendo così registrare il valore record degli ultimi dieci anni. La percentuale delle comunicazioni delle banche sul totale delle comunicazioni pervenute è aumentata passando dall'85 per cento al 91 per cento.

Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2006	619	359	58 %
2007	795	492	62 %
2008	851	573	67 %
2009	896	603	67 %
2010	1 159	822	71 %
2011	1 625	1 080	66 %
2012	1 585	1 050	66 %
2013	1 411	1 123	80 %
2014	1 753	1 495	85 %
2015	2 367	2 159	91 %

Nell'anno in esame è stato registrato un forte incremento delle comunicazioni delle Grandi banche, delle Banche controllate da capitale estero e degli Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale nonché delle Banche cantonali. Tutte queste categorie hanno raggiunto il livello record degli ultimi dieci anni. Sono invece diminuite le comunicazioni delle categorie Altre banche, Banche Raiffeisen, le cifre sono paragonabili a quelle dell'anno precedente. La categoria Istituti con sfera d'affari speciale è stata l'unica a non aver inviato alcuna comunicazione di sospetto.



Per un confronto: 2006–2015

Tipo di banca	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Grandi banche	143	213	196	167	214	310	308	324	474	763	3112
Banche controllate da capitale estero	102	120	134	188	290	388	348	240	383	575	2768
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	53	69	55	72	55	155	127	113	155	303	1157
Altre banche	8	15	16	14	99	27	42	230	214	212	877
Banche Raiffeisen	6	19	107	93	49	60	64	79	134	125	736
Banche cantonali	31	41	47	46	79	75	80	72	75	125	671
Banche private	14	8	5	8	7	26	60	52	39	38	257
Banche regionali e casse di risparmio	1	3	5	10	25	15	19	6	14	11	109
Filiali di banche estere	1	4	8	5	4	21	2	5	3	7	60
Altri istituti finanziari						2		1	4		7
Istituti con sfera d'affari speciale						1		1			2
Totale	359	492	573	603	822	1080	1050	1123	1495	2159	9756

2.5.5 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

Analisi del grafico


- Il 76 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state inviate sulla base di indizi e informazioni provenienti dall'esterno (2014: 69 %).
- Il «monitoraggio delle transazioni» nel sette per cento dei casi è stata la fonte da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto.
- In 28 casi le «info MROS» hanno costituito un elemento che suscita sospetto.

Dopo l'eccezione registrata nel 2014, quando la categoria Informazioni di terzi ha capeggiato la statistica con il 29 per cento, nell'anno in esame la categoria Mass media con il 34 per cento, è quella che ha maggiormente fornito elementi che suscitano sospetto (2014: 28 %). Nel 24 per cento dei casi la categoria Informazioni di terzi è stata all'origine di una comunicazione di sospetto. Sono inoltre aumentate dal 12 al 18 per cento le segnalazioni riconducibili alle Informazioni APP che comprendono le ordinanze di pubblicazione o di sequestro emesse dalle autorità di perseguimento penale e le informazioni di altre autorità. L'importanza che le informazioni provenienti dall'esterno rivestono per gli intermediari finanziari è quindi tuttora elevata. Ciò è confermato dal fatto che nel 76 per cento dei casi, le comunicazioni di sospetto sono state inviate dagli intermediari finanziari sulla base di indizi provenienti da fonti esterne (2014: 69 %).

Nel sette per cento dei casi (168 comunicazioni) il monitoraggio delle transazioni è stato indicato come motivo principale o unico per l'invio della segnalazione. Nella statistica è inoltre visibile per la seconda volta sull'arco di un intero anno l'effetto prodotto dalle informazioni chieste da MROS a intermediari finanziari terzi (categoria info MROS) ai sensi dell'articolo 11a cpv. 2 LRD. In 28 casi gli intermediari finanziari hanno indicato di aver inviato le segnalazioni in seguito alla richiesta di MROS di fornire determinati documenti (2014: 24 casi). La richiesta d'informazioni da parte di MROS effettuata in virtù dell'articolo 11a cpv. 2 LRD può infatti, a seconda dei casi, far scaturire una comunicazione di sospetto da parte dell'intermediario finanziario interpellato (cfr. n. 2.2.8).

Legenda

Sfondo economico non chiaro	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro oppure il cliente non intende o non è in grado di spiegarlo in maniera convincente.
Informazioni APP	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario finanziario per la sua correlazione ai reati. Questa categoria comprende le informazioni degli intermediari finanziari provenienti da banche dati di compliance gestite da fornitori esterni, che raccolgono a loro volta informazioni basate su analisi dei mass media.
Informazioni di terzi	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Monitoraggio delle transazioni	Vigilando sulle transazioni dei loro clienti, gli intermediari finanziari scoprono operazioni inusuali.
Transazioni cash	Sospetti legati a una transazione in contanti.
Altri	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartavalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e diversi.



Per un confronto: 2006–2015

Elementi	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Articoli di giornale	195	209	192	219	378	483	455	457	497	815	3900
Informazioni di terzi	108	131	218	267	257	391	414	367	515	578	3246
Informazioni APP	41	64	128	94	186	218	203	196	213	420	1763
Transazioni cash	116	166	103	70	67	172	178	106	84	82	1144
Sfondo economico non chiaro	55	71	108	80	147	145	152	124	125	73	1080
Conti di passaggio	13	90	13	29	16	16	33	23	22	23	278
Monitoraggio delle transazioni								5	101	168	274
Informazioni da gruppi	8	7	23	36	24	26	25	50	34	34	267
Falsificazioni di atti o denaro	19	10	18	44	22	34	29	18	29	5	228
Diversi	5	5	8	3	9	14	31	10	28	27	140
Cambio	12	11	9	9	23	14	16	10	13	6	123
Apertura di conti	13	21	13	9	13	5	13	5	5	16	113
Paesi a rischio	1	1	2	2	3	81	1	3	10	2	106
Operazioni con carte valori	10	3	13	12	4	2	4	11	14	19	92
Revisione / Vigilanza	7	1		10	2			2	19	48	89
Traffico di assegni	4	4	1	7	4	20	18	11	9	9	87
Info MROS (art. 11a cpv. 2 LRD)								2	24	28	54
Operazioni di credito	7		1	4	1	1	6	5	4	2	31
Smurfing					1	1	7		3	3	15
Metalli preziosi	1	1		1	1	1		3	2	3	13
Assicurazioni sulla vita	2				1				1	4	8
Operazioni di cassa non in contanti						1		1	1	2	5
Operazioni fiduciarie	2		1					2			5
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061

2.5.6 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico


Il grafico indica il presunto reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale. Va precisato che la classificazione e la conseguente qualificazione giuridica sono effettuate da MROS sulla base degli accertamenti effettuati dagli intermediari finanziari e della valutazione dei fatti indicati. Se la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale, per quest'ultima naturalmente né i fatti accertati né la qualificazione giuridica attribuita da MROS sono vincolanti.

La categoria Non classificabile comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari. Nella rubrica Nessun sospetto sono annoverati i casi in cui non è identificabile una chiara provenienza delittuosa, benché l'analisi della transazione o dello retroscena economico non permetta di escluderla.

Analisi del grafico

- Per la prima volta in assoluto, nell'anno in esame il presunto reato preliminare che ha generato il maggior numero di comunicazione di sospetto è la corruzione (594 rispetto alle 357 nel 2014).
- Con una quota del 19 per cento, la truffa occupa la seconda posizione nella graduatoria del genere di reato preliminare.
- Il numero delle comunicazioni con il presunto reato preliminare di amministrazione infedele è più che quadruplicato rispetto all'anno precedente (da 49 a 219 casi), attestandosi quindi a un nuovo livello record.
- Con 197 comunicazioni inviate per presunta appropriazione indebita, questo genere di reato preliminare ha raggiunto un nuovo livello record (8%).
- Il numero di comunicazioni riguardanti il presunto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ha fatto registrare un nuovo livello record raggiungendo quota 142 ovvero il sei per cento del totale.
- I nuovi reati preliminari di manipolazione dei corsi e insider trading, introdotti nel maggio 2013, hanno generato complessivamente 71 casi (2014: 41).

Dal 2006 la statistica relativa al genere del reato preliminare era capeggiata dalla categoria Truffa. Nell'anno in esame, invece, in vetta alla graduatoria si trova la Corruzione che in 594 comunicazioni, pari a circa un quarto di tutte le segnalazioni pervenute, costituisce il presunto reato preliminare maggiormente indicato. Quasi la metà di tali segnalazioni concernono un unico caso complesso. Il più grande caso complesso dell'anno in esame ha generato un totale di 273 comunicazioni di sospetto di cui 268 erano riconducibili alla presunta corruzione. Con 357 comunicazioni, questo reato



preliminare aveva già fatto registrare una forte impennata nel 2014 raddoppiando quasi il numero di segnalazioni rispetto al 2013 (172). Tale cifra era riconducibile a un caso complesso registrato nel 2014 che aveva causato oltre 50 comunicazioni. Nell'anno in esame le segnalazioni pervenute in materia di corruzione sono aumentate del 66 per cento rispetto al 2014. 544 delle 594 comunicazioni relative a tale reato preliminare sono state inviate dal settore bancario, oltre il 90 per cento da grandi banche, da banche controllate da capitale estero e da istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale.

Mentre nel 2011 e nel 2012 quasi un terzo di tutte le segnalazioni inviate considerava il reato preliminare di truffa, negli anni 2013 e 2014 tale quota è diminuita attestandosi a un quarto delle stesse. Un'ulteriore flessione registrata nell'anno in esame ha ridotto tale quota a un quinto. Per quanto concerne le cifre, non si è invece manifestato alcun cambiamento particolare rispetto all'anno precedente (da 448 nel 2014 a 447 nel 2015). Nell'anno in esame, per la sesta volta è rilevata separatamente la categoria di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, comprendente soprattutto i casi di phishing. In precedenza questa fattispecie era inclusa nella categoria di truffa. Essa è stata inoltre registrata retroattivamente anche per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per phishing s'intende un metodo utilizzato per ottenere in modo fraudolento i dati di accesso a un conto bancario di un utente Internet, con l'intento di sottrargli beni patrimoniali (cfr. n. 2.2.7). Le 142 comunicazioni di sospetto (2014: 104) riconducibili a questo reato preliminare, pari a un aumento del 37 per cento, costituiscono un record assoluto. Rispetto al 2012, la quota è più che quadruplicata. Dei 142 casi di phishing, 138 sono stati inviati dalle banche, di cui 48 dalla categoria altri istituti finanziari. Dopo la corruzione e la truffa, si attesta al terzo posto con 219 comunicazioni l'amministrazione infedele, dopo che nell'anno precedente il numero delle segnalazioni di tale categoria era soltanto pari a 49. Si tratta di una crescita del

347 per cento riconducibile al secondo caso complesso in termini di dimensione registrato nell'anno in esame che ha generato 140 comunicazioni di sospetto. In tutte queste segnalazioni quale presunto reato preliminare è stata indicata l'amministrazione infedele.

Sono aumentati del 25 per cento anche i casi correlati alla presunta appropriazione indebita. Con 197 comunicazioni di sospetto questo genere di reato preliminare si attesta nuovamente in quarta posizione.

La categoria di riciclaggio di denaro racchiude casi che sulla base dei fatti descritti né l'intermediario finanziario né l'Ufficio di comunicazione possono attribuire direttamente a un reato preliminare specifico. Nell'anno in esame sono stati assegnati a tale categoria 164 casi (2014: 182).

Il numero dei casi correlati al presunto reato preliminare di appartenenza o sostegno a un'organizzazione criminale è aumentato da 94 casi nel 2014 a 120 casi nell'anno in esame. Per la prima volta da diversi anni, la categoria di reati in materia di stupefacenti ha riguadagnato importanza facendo registrare 54 comunicazioni (2014: 39).

Le fattispecie di reato preliminare entrate in vigore il 1° maggio 2013 di insider trading e manipolazione dei corsi, hanno avuto per la seconda volta un effetto sull'analisi dell'intero anno, facendo registrare un totale di 71 casi (2014: 41). Nello specifico, sono state trasmesse 26 comunicazioni per insider trading (2014: 12) e 45 per manipolazione dei corsi (2014: 29).

Per un confronto: 2006–2015

Reato preliminare	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Truffa	213	247	295	307	450	497	479	374	448	447	3757
Corruzione	47	101	81	65	60	158	167	172	357	594	1802
Riciclaggio di denaro	45	54	57	81	129	252	209	93	182	164	1266
Non classificabile	173	205	138	90	115	131	160	156	100	109	1377
Appropriazione indebita	27	32	67	88	51	124	156	159	157	197	1058
Organizzazione criminale	31	20	48	83	42	101	98	104	94	120	741
Reati in materia di stupefacenti	14	34	35	32	114	161	97	52	39	54	632
Abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati		18	33	22	49	51	39	121	104	142	579
Amministrazione infedele	11	21	12	20	44	25	34	28	49	219	463
Falsità in atti	17	10	22	37	28	56	38	15	45	43	311
Altri reati contro il patrimonio	13	22	22	36	10	7	34	41	25	75	285
Furto	8	4	3	4	12	19	7	7	53	36	153
Terrorismo	8	6	9	7	13	10	15	33	9	38	148
Manipolazione dei corsi								1	29	45	75
Altri reati	9	3	3	5	5	3	7	7	11	6	59
Tratta di esseri umani / Reati contro l'integrità sessuale		3	4	3	3	1	19	4	9	7	53
Traffico d'armi	1	12	8	3	4	9	12		2	1	52
Abuso di autorità						4	2	19	2	24	51
Estorsione	1		4	2	20	6	1	8	3	2	47
Insider trading								6	12	26	44
Contrabbando organizzato				5	7	3	5	4	12	8	44
Reati contro la vita e l'integrità della persona		1	9		1	1		1	1	2	16
Contraffazione di merce						4	2	1	4		11
Traffico di migranti						1	1	1	1	5	9
Pirateria di prodotti				2			2	3	2		9
Rapina		1	1		2	1		1	1	1	8
Denaro falso				4			1		2		7
Carente diligenza in operazioni finanziarie	1	1								2	4
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061


2.5.7 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Paese in cui abitano (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.

Analisi del grafico

– *Nell'anno in esame la percentuale delle controparti domiciliate all'estero ha superato la percentuale delle controparti domiciliate in Svizzera, smentendo la tendenza osservata negli ultimi anni. Al momento della comunicazione erano 923 le controparti domiciliate in Svizzera, ovvero il 39 per cento (2014: 872 pari al 50 %).*



Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Europa orientale, Germania, Nord America, Asia, Francia, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuto

Per un confronto: 2006–2015

Domicilio della controparte	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Svizzera	275	348	385	320	517	660	661	646	872	923	5607
Centro / Sud America	21	58	71	68	87	175	161	149	204	437	1431
Caraibi	40	65	79	97	80	184	150	109	149	378	1331
Altri Paesi dell'Europa occidentale	53	50	62	46	88	107	119	106	112	124	867
Italia	55	48	46	103	85	95	113	106	78	79	808
Gran Bretagna	33	58	16	31	72	59	49	27	43	70	458
Medio Oriente	9	20	19	22	27	84	50	51	66	76	424
Germania	36	51	51	34	54	40	37	37	35	26	401
Africa	8	12	11	16	22	66	47	45	31	55	313
Nord America	25	20	23	23	48	38	36	32	27	24	296
Francia	12	18	22	58	26	32	34	18	29	21	270
Asia	26	19	22	29	16	17	19	18	27	41	234
CSI e Ucraina	7	3	13	15	9	21	27	35	42	49	221
Europa orientale	14	9	10	10	11	17	39	11	18	24	163
Australia/Oceania	1	7	13	17	5	17	21	14	15	32	142
Scandinavia	3	8	5	6	10	7	10	6	5	3	63
Sconosciuto	1	1	3	1	2	6	12	1		5	32
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061

2.5.8 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.

Analisi del grafico

- Al pari dell'aumento del numero di persone domiciliate all'estero, cresce in modo proporzionale anche la quota delle controparti segnalate di nazionalità estera: 1681 (71 %) rispetto a 1178 (67 %) nell'anno precedente.
- Si trovano nuovamente in seconda posizione le controparti dal Centro / Sud America, la cui quota è aumentata dal 12 al 19 per cento. Seguono al terzo posto le controparti provenienti dei Caraibi con il 16 per cento.
- Le categorie Italia e Altri Paesi dell'Europa occidentale occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione. La somma delle loro quote è pari al 12 per cento.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Europa orientale, Germania, Nord America, Asia, Francia, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuto



Per un confronto: 2006–2015

Nazionalità della controparte	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Svizzera	186	261	271	196	257	320	405	403	575	686	3560
Centro / Sud America	22	66	68	71	92	172	156	145	207	453	1452
Caraibi	39	67	77	93	83	177	150	112	144	378	1320
Italia	71	57	72	147	122	123	176	168	152	148	1236
Altri Paesi dell'Europa occidentale	65	47	67	63	97	103	128	127	149	139	985
Africa	30	40	37	35	63	212	115	88	84	72	776
Germania	48	61	78	58	67	59	69	62	75	46	623
Medio Oriente	16	22	21	31	38	102	64	47	62	93	496
Gran Bretagna	34	56	11	33	73	82	52	31	46	69	487
Asia	26	29	23	23	103	45	30	51	41	44	415
Europa orientale	25	24	25	27	36	62	70	34	47	56	406
Francia	19	19	28	42	45	55	45	28	47	47	375
CSI e Ucraina	8	8	24	18	15	49	41	43	61	67	334
Nord America	24	23	24	29	48	37	39	46	37	25	332
Australia/Oceania	1	6	12	17	6	16	21	12	17	33	141
Scandinavia	4	9	10	11	12	10	13	13	8	8	98
Sconosciuto	1		3	2	2	1	11	1	1	3	25
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061

2.5.9 Domicilio dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico


Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate come aventi economicamente diritto ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Caraibi, Europa orientale, Germania, Nord America, Francia, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuto

Analisi del grafico

- La quota degli aventi economicamente diritto domiciliati in Svizzera è diminuita attestandosi al 38 per cento (2014: 48 %).
- La quota relativa al Centro / Sud America ha raggiunto il 23 per cento (2014: 7 %) collocandosi in seconda posizione.
- La quota degli aventi economicamente diritto domiciliati in Italia, Francia, altri Paesi dell'Europa occidentale, Germania, Gran Bretagna e Scandinavia è pari al 16 per cento e ha quindi subito una flessione rispetto al 26 per cento del 2014.



Per un confronto: 2006–2015

Domicilio dell'avente economicamente diritto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Svizzera	241	321	358	320	494	634	664	608	838	894	5372
Italia	84	67	83	127	161	187	191	175	153	118	1346
Centro / Sud America	14	35	64	39	32	51	85	116	124	554	1114
Altri Paesi dell'Europa occidentale	46	65	56	41	132	152	129	129	132	131	1013
CSI e Ucraina	15	7	31	52	21	47	82	99	108	147	609
Medio Oriente	10	36	33	21	41	132	43	61	100	125	602
Germania	47	62	67	45	69	49	43	54	50	28	514
Gran Bretagna	37	65	19	31	41	86	41	26	40	57	443
Africa	17	21	22	19	24	100	46	25	34	78	386
Asia	29	27	24	49	23	23	46	26	36	77	360
Nord America	32	27	28	34	48	45	32	39	31	40	356
Europa orientale	22	13	18	24	21	32	104	13	41	53	341
Francia	18	23	26	63	35	45	39	21	37	25	332
Scandinavia	4	21	5	7	12	12	19	11	22	8	121
Caraibi	1	2	6	21	3	18	13	6	7	25	102
Sconosciuto	1	1	3	2	2	6	8	2		5	30
Australia/Oceania	1	2	8	1		6				2	20
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061

2.5.10 Nazionalità dell'avente economicamente diritto

Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Tuttavia, spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi economicamente diritto e di conseguenza la loro nazionalità.

Analisi del grafico

- La quota degli aventi economicamente diritto di nazionalità svizzera è diminuita (25 % rispetto al 28 % del 2014). Tuttavia, in termini di cifre assolute, le 601 segnalazioni concernenti tale categoria costituiscono il valore record degli ultimi dieci anni.
- Con una quota del 24 per cento (2014: 7 %) gli aventi economicamente diritto del Centro / Sud America raggiungono la seconda posizione. Tale categoria ha fatto registrare un'impennata del 350 per cento, passando da 125 casi nel 2014 a 563 casi nel 2015.

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Germania, Gran Bretagna, Nord America, Francia, Scandinavia, Australia/Oceania, sconosciuto



Per un confronto: 2006–2015

Nazionalità dell'avente economicamente diritto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Svizzera	143	217	228	178	195	273	326	349	485	601	2995
Italia	99	75	114	179	271	221	280	241	249	227	1956
Centro / Sud America	11	37	60	43	39	44	72	104	125	563	1098
Altri Paesi dell'Europa occidentale	60	57	57	53	88	87	139	144	174	150	1009
Africa	39	46	49	35	66	245	113	72	97	102	864
Germania	64	80	94	75	92	90	88	90	94	64	831
CSI e Ucraina	16	17	43	60	30	91	113	110	143	184	807
Europa orientale	35	28	35	42	56	81	145	39	76	87	624
Medio Oriente	16	27	28	29	46	145	68	51	80	121	611
Asia	28	40	33	44	110	51	54	59	56	82	557
Gran Bretagna	38	83	16	33	39	141	52	30	43	46	521
Francia	27	30	36	43	57	69	50	34	59	60	465
Nord America	35	31	31	55	47	50	36	60	56	36	437
Scandinavia	5	21	12	12	14	19	25	20	11	16	155
Caraibi		4	5	9	6	14	11	6	2	21	78
Australia/Oceania	2	2	7	3	1	3	5		2	3	28
Sconosciuto	1		3	3	2	1	8	2	1	4	25
Totale	619	795	851	896	1159	1625	1585	1411	1753	2367	13061

2.5.11 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica le autorità di perseguimento penale cui MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 27 segg. CPP), mentre la giurisdizione della Confederazione è retta dagli articoli 24 e seguenti CPP.

Analisi del grafico


- *La quota di trasmissione delle comunicazioni ha subito un nuovo calo, attestandosi al 70,8 per cento (-3 %).*
- *Le segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione hanno raggiunto nuovamente un valore record.*

Dopo aver analizzato i casi, nell'anno in esame l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1675 (2014: 1262) delle 2367 comunicazioni di sospetto pervenute (2014: 1753). La quota di trasmissione è pertanto del 70,8 per cento (2014: 74 %).

Nel 2015 MROS ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) 894 comunicazioni di sospetto, ciò che rappresenta il 53 per cento della totalità delle comunicazioni trasmesse. Il numero delle comunicazioni trasmesse al MPC è quindi aumentato. La quota di trasmissione era del 34 per cento nel 2013 e del 46 per cento nel 2014. I due maggiori casi complessi del 2015, che hanno generato in totale 413 comunicazioni di sospetto, erano correlati a fatti che rientrano nella sfera di competenza del Ministero pubblico della Confederazione.

Legenda

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Per un confronto: 2006–2015

Autorità	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
CH	150	289	221	182	361	470	486	381	579	894	4013
ZH	92	90	97	146	137	291	195	208	161	233	1650
GE	53	66	76	161	141	185	205	168	165	129	1349
TI	69	33	85	117	134	125	185	140	95	112	1095
BE	12	25	14	27	36	47	52	18	59	29	319
VD	17	12	25	13	27	69	28	27	34	42	294
SG	15	13	17	17	19	67	31	19	39	36	273
BS	13	16	19	20	35	50	40	25	15	17	250
AG	14	10	9	9	14	49	27	15	23	28	198
ZG	21	16	38	9	16	19	8	14	17	26	184
LU	17	14	25	11	13	9	15	17	23	17	161
BL	4	10	18	13	13	8	13	9	6	27	121
TG	4	3	3	22	7	9	15	8	14	12	97
SO	4	3	13	19	5	14	1	15	9	9	92
NE	4	5	8	8	7	10	8	8	12	18	88
VS	5	5	1	3	9	7	5	12	14	8	69
FR	3	4	2	5	5	10	16	6	3	11	65
GR	3	2	2	1	9	6	7	9	13	11	63
SZ	7	4	2	5	8	9	8	7	2	9	61
SH		1	1	1	2	8	5	7	4	2	31
NW			3	2	1	5	1	4	1	2	19
JU	1		2	2	1	1	1	2	8		18
OW		1	6	3		1	2			2	15
AR					1	2	2	2	1	1	9
AI		3			2	1	2				8
GL		3		1				1			5
UR		1	1						1		3
Totale	508	629	688	797	1003	1472	1358	1122	1298	1675	10550

2.5.12 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il prossimo grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione.

Analisi del grafico


– *Il 41 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale dal 2006 in poi, sono ancora pendenti.*


Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2015 alle autorità di perseguimento penale sono state trasmesse complessivamente 10 550 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2015, 6183 di esse (circa il 59 %) sono state oggetto di una decisione.

- Nel 4,9 per cento dei casi (512) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state dieci assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, 11 assoluzioni da tutti i capi d'accusa escluso quello di riciclaggio di denaro (sul quale non era stato avviato alcun procedimento), 303 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 188 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio di denaro. Il 4,7 per cento delle comunicazioni di sospetto oggetto di una decisione è sfociato dunque in una condanna;
- nel 26,9 per cento dei casi (2834) sono stati avviati procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;
- nel 21,9 per cento dei casi (2315) dopo la conclusione delle indagini preliminari in Svizzera non è stato avviato alcun procedimento penale;
- nel 4,9 per cento dei casi (522) il procedimento penale è stato sospeso, perché il perseguimento penale era stato delegato alle autorità estere o perché all'estero era già stato avviato un procedimento penale per lo stesso caso.

Oltre il 41,4 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 4367, sono ancora pendenti (alla fine del 2014 la quota era del 40 %). I motivi sono di varia natura:

- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano di frequente legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano spesso lunghe;
- le relative domande di assistenza giudiziaria richiedono molto tempo e molte risorse;
- tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che non è stata tuttavia segnalata a MROS, poiché non si tratta di condanne contemplate dagli articoli 260ter numero 1 (organizzazione criminale), 305bis (riciclaggio di denaro) o 305ter (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29a cpv. 2 LRD);
- le autorità di perseguimento penale non rispettano in modo sistematico l'obbligo sancito dall'articolo 29a cpv. 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate.





Dettagli suddivisi per autorità riguardo allo stato delle comunicazioni di sospetto (2006–2015)

Autorità	Pendente		Non entrata nel merito		Abbandono		Sospensione		Sentenza		Totale	
AG	71	35.86%	19	9.60%	40	20.20%	15	7.58%	53	26.77%	198	100%
AI	8	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	100%
AR	3	33.33%	0	0.00%	3	33.33%	1	11.11%	2	22.22%	9	100%
BE	121	37.93%	52	16.30%	85	26.65%	17	5.33%	44	13.79%	319	100%
BL	38	31.40%	13	10.74%	63	52.07%	2	1.65%	5	4.13%	121	100%
BS	56	22.40%	58	23.20%	109	43.60%	12	4.80%	15	6.00%	250	100%
CH	1939	48.32%	699	17.42%	1'061	26.44%	284	7.08%	30	0.75%	4'013	100%
FR	18	27.69%	7	10.77%	18	27.69%	7	10.77%	15	23.08%	65	100%
GE	620	45.96%	135	10.01%	505	37.44%	40	2.97%	49	3.63%	1'349	100%
GL	1	20.00%	3	60.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	20.00%	5	100%
GR	12	19.05%	10	15.87%	24	38.10%	5	7.94%	12	19.05%	63	100%
JU	13	72.22%	0	0.00%	3	16.67%	1	5.56%	1	5.56%	18	100%
LU	45	27.95%	8	4.97%	84	52.17%	1	0.62%	23	14.29%	161	100%
NE	40	45.45%	1	1.14%	24	27.27%	5	5.68%	18	20.45%	88	100%
NW	11	57.89%	5	26.32%	3	15.79%	0	0.00%	0	0.00%	19	100%
OW	5	33.33%	1	6.67%	8	53.33%	0	0.00%	1	6.67%	15	100%
SG	107	39.19%	45	16.48%	70	25.64%	17	6.23%	34	12.45%	273	100%
SH	13	41.94%	2	6.45%	13	41.94%	1	3.23%	2	6.45%	31	100%
SO	47	51.09%	7	7.61%	22	23.91%	4	4.35%	12	13.04%	92	100%
SZ	25	40.98%	16	26.23%	17	27.87%	1	1.64%	2	3.28%	61	100%
TG	33	34.02%	16	16.49%	33	34.02%	2	2.06%	13	13.40%	97	100%
TI	456	41.64%	233	21.28%	341	31.14%	33	3.01%	32	2.92%	1'095	100%
UR	2	66.67%	0	0.00%	1	33.33%	0	0.00%	0	0.00%	3	100%
VD	62	21.09%	40	13.61%	97	32.99%	42	14.29%	53	18.03%	294	100%
VS	35	50.72%	6	8.70%	20	28.99%	0	0.00%	8	11.59%	69	100%
ZG	39	21.20%	76	41.30%	51	27.72%	15	8.15%	3	1.63%	184	100%
ZH	547	33.15%	863	52.30%	139	8.42%	17	1.03%	84	5.09%	1650	100%
Totale	4367	41.39%	2315	21.94%	2834	26.86%	522	4.95%	512	4.85%	10 550	100%

3 Tipologie (dalla casistica del 2015)

3.1 Finanziamento del terrorismo

3.1.1 Rete di trasferimento di fondi

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni fornite da terzi

Reato preliminare ipotizzato:
finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP)

Intermediario finanziario:
agenzia di trasferimento di fondi

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

Un istituto finanziario con sede all'estero, attivo nel trasferimento di fondi su scala mondiale e con un proprio dipartimento di compliance, ha individuato dei legami tra una persona X e delle attività terroristiche. L'istituto ne ha informato il suo agente in Svizzera, un intermediario finanziario ai sensi della LRD, mettendo in particolar modo l'accento sul legame esistente tra X, cliente dell'intermediario, e una delle più importanti guide salafite. Quest'ultima è sospettata di essere implicata nella pianificazione di attentati terroristici. All'intermediario finanziario sono state segnalate 80 transazioni effettuate da X da 8 luoghi e a favore di 11 beneficiari differenti, alcuni dei quali si trovavano in Svizzera al momento dei versamenti; la cifra totale trasferita per mezzo di queste operazioni ammonta a circa 20 000 CHF. Inoltre, X è stato il destinatario di 61 transazioni effettuate da 8 Paesi da parte di 21 differenti persone per un totale di 25 000 CHF. Sulla base di queste informazioni, l'intermediario finanziario svizzero ha svolto ricerche e accertamenti. Le sue analisi hanno confermato il ruolo centrale svolto da X all'interno di una rete di trasferimento di fondi, ma non hanno né accertato né smentito il legame con attività terroristiche. Successivamente l'intermediario finanziario ha deciso di trasmettere una comunicazione a MROS conformemente all'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP.

Dal momento che le informazioni sono in possesso di un istituto finanziario estero, MROS non dispone di un accesso diretto alla documentazione che illustra il quadro completo dei trasferimenti effettuati a livello internazionale. Tuttavia, grazie allo scambio di informazioni con un omologo estero e alle ricerche effettuate nelle banche dati a sua disposi-

zione, MROS ha identificato, oltre al cliente già segnalato, altre 26 persone implicate nei trasferimenti, una delle quali giuridica. Queste ultime sono state quindi oggetto di ricerche approfondite. I risultati hanno evidenziato in parte dei legami con gli ambienti jihadisti. Inoltre, dieci delle persone fisiche individuate risultavano essere già condannate o note alle polizie cantonali per altre infrazioni (p. es. truffa, danno alla proprietà, violenza, minacce, infrazioni della legge sulle armi). Dalle ricerche condotte da MROS è emerso inoltre il sospetto che, delle persone che avevano trasferito dei fondi a X, una appartenesse a un'organizzazione terroristica e due a un'organizzazione criminale.

Sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario finanziario svizzero e dei risultati delle analisi menzionate, MROS è giunto alla conclusione che i trasferimenti siano serviti o avrebbero potuto servire, almeno in parte, al finanziamento del terrorismo e ha pertanto trasmesso il caso all'autorità di perseguimento penale competente tre giorni dopo la ricezione della comunicazione di sospetto. Nel frattempo il sospettato principale è stato arrestato per sospetta appartenenza a un'organizzazione terroristica dalle forze dell'ordine del Paese nel quale si trovava.

3.1.2 Riunione di fondi a beneficio di una milizia islamica in Africa

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
versamenti in contanti

Reato preliminare ipotizzato: *finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP)*

Intermediario finanziario: *banca*

Tipo di segnalazione: art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

Le grandi somme di denaro contante versate regolarmente su tre conti correnti hanno attirato l'attenzione di un intermediario finanziario. Tali somme, infatti, una volta raggiunta una cifra cospicua, venivano versate a loro volta a diverse filiali di un money transmitter, attivo su scala globale e senza agenti in Svizzera. Non è tuttavia noto a chi le filiali, situate in un Paese dell'Africa orientale e in uno del Medio Oriente, trasferissero successivamente tali fondi. I conti correnti in esame erano intestati rispettivamente a un

cittadino svizzero, a sua moglie e a un'azienda, presumibilmente di import-export, domiciliata in Svizzera e controllata dal marito. Entrambi i coniugi sono originari del suddetto Paese dell'Africa orientale e i versamenti in contanti venivano effettuati dai titolari dei conti correnti nonché da terzi, anch'essi di origine africana, residenti in Svizzera. Tuttavia, a parte questi versamenti inusuali, l'intermediario finanziario ha deciso di inoltrare la comunicazione di sospetto in considerazione dei seguenti ulteriori motivi. Dai propri accertamenti è emerso infatti che due delle persone coinvolte risultavano già implicate in attività terroristiche; una di queste figurava in una lista delle sanzioni e l'altra era presumibilmente a capo di una milizia islamica attiva in Africa, propaggine regionale di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale. Inoltre, una filiale africana del money transmitter non godeva di buona reputazione nei media stranieri, che la sospettavano di sostenere una milizia islamista radicale, ragion per cui le sarebbe stata revocata la licenza nel Paese di domiciliazione. Acquisite queste informazioni, l'intermediario finanziario ha sollevato il sospetto fondato che il denaro contante versato sui conti incriminati servisse a finanziare il terrorismo e, ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), ha comunicato tali elementi di sospetto a MROS.

Dalle ricerche di MROS non sono emersi indizi rilevanti contro i tre titolari dei conti correnti e contro terzi che effettuavano a loro volta versamenti in contanti. Diversi articoli presenti nell'archivio stampa hanno tuttavia confermato che erano già state condotte delle indagini contro una filiale del money transmitter sospettata di finanziare il terrorismo e che i suoi conti erano stati bloccati. In questo contesto, più di 80, tra persone fisiche e giuridiche, erano state accusate di sostenere organizzazioni terroristiche e di essere corresponsabili di un attentato avvenuto in primavera in Africa. Da un approfondimento delle indagini i profili dei due autori dei pagamenti di cui sopra non sono però risultati compatibili con quello della persona presente nella lista delle sanzioni o di quella a capo di una milizia islamica; il sospetto dell'intermediario finanziario non è stato pertanto confermato. Per poter ottenere maggiori informazioni sulle persone a cui il money transmitter trasferiva i fondi, MROS ha contattato le autorità omologhe competenti nei rispettivi Paesi, senza ottenere però alcuna risposta. Nonostante fosse riuscito a fuggire parzialmente i sospetti, MROS riteneva comunque che il comportamento degli attori coinvolti era per lo meno dubbioso e compatibile con delle attività di sostegno al terrorismo e che questi, al fine di destare meno sospetti, avessero potuto ricorrere intenzionalmente a soluzioni alternative per il trasferimento dei fondi. Del resto, l'origine dei versamenti in contanti era ritenuta dubbia, dal momento che gli importi totali superavano, e talvolta in larga misura, il reddito degli autori di tali versamenti. Questi ultimi, in seguito a una richiesta di consegna delle informazioni inoltrata alla banca

ai sensi dell'articolo 11a cpv. 1 LRD e a una richiesta presentata alle autorità cantonali, sono stati pertanto identificati e confrontati con le banche dati a disposizione di MROS.

In seguito alla conferma di alcuni sospetti e di alcuni indizi relativi a un possibile finanziamento di attività terroristiche ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} cpv. 1 CP, la segnalazione è stata trasmessa, tre giorni dopo la sua ricezione, all'autorità di perseguimento penale ed è stato avviato un procedimento.

3.1.3 Organizzazioni senza scopo di lucro

Origine della segnalazione/degli accertamenti:

Paesi a rischio

Reato preliminare ipotizzato: finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

X, un giovane svizzero proveniente da un contesto migratorio e cliente di un intermediario finanziario, ha segnalato a quest'ultimo, tramite e-banking, di essere in possesso di un nuovo numero telefonico con prefisso estero, che l'intermediario finanziario ha scoperto appartenere a un Paese dell'Asia meridionale. Dopo aver provato a contattare il suo cliente al vecchio numero fisso, l'intermediario ha avuto modo di accertare che egli si trovasse all'estero; tale ipotesi è stata confermata quando la banca è riuscita a mettersi in contatto con X tramite il nuovo numero telefonico: il cliente ha confermato di trovarsi all'estero, di volerci rimanere due o tre mesi e di aver notificato la partenza dalla Svizzera. Tuttavia, dato che nel Paese in cui si è recato il cliente vi sono campi di formazione jihadisti, l'intermediario finanziario ha segnalato il caso a MROS sulla base dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP.

Secondo le analisi di MROS, a distanza di un anno dall'apertura del conto, X aveva effettuato transazioni di modesta entità a favore di diverse organizzazioni senza scopo di lucro (OSSL) con sede all'estero e potenzialmente ricollegabili ad ambienti salafiti. Numerosi altri dettagli sono emersi poi dalle analisi: X si era recato l'anno prima in diversi Paesi europei, aveva disposto transazioni, anch'esse di modesta entità, all'interno del suddetto Paese dell'Asia meridionale nonché una transazione a favore dell'ambasciata locale di questo Paese, probabilmente per ottenere il visto; inoltre aveva effettuato un versamento a una società di logistica per l'invio di merci verso la capitale del Paese in questione e

aveva, infine, notificato la partenza al Comune di domicilio e saldato tutti i debiti prima di lasciare la Svizzera. Poiché il cliente ha utilizzato la sua carta di credito all'aeroporto prima di imbarcarsi, è stato possibile risalire alla presunta data di partenza. Arrivato nel Paese di destinazione, X ha pagato regolarmente le tasse. Le informazioni supplementari ottenute da uffici di comunicazione esteri hanno avvalorato il sospetto che le OSSL beneficiarie dei versamenti siano collegate ad ambienti salafiti.

Alla luce del sospetto fondato di affiliazione a un'organizzazione terroristica o di finanziamento del terrorismo per mezzo dei versamenti effettuati a favore di OSSL di presunto stampo salafita, MROS ha trasmesso il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

3.1.4 Abuso dei servizi di un'agenzia di trasferimento di fondi

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni fornite da terzi

Reato preliminare ipotizzato: *finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP)*

Intermediario finanziario: *agenzia di trasferimento di fondi*

Tipo di segnalazione: *art. 305^{ter} cpv. 2 CP*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: *sì*

Un intermediario finanziario specializzato nel trasferimento di denaro ha segnalato una transazione del valore di 150 CHF partita dalla Svizzera ed effettuata da X a favore di Y: X è un cittadino di origine nordafricana che era titolare di un permesso di dimora tipo «B» prima che venisse emanata nei suoi confronti una decisione ancora valida di allontanamento e di non entrata in Svizzera, mentre Y risiede in un Paese limitrofo a uno Stato in guerra civile di cui è cittadino. Grazie all'analisi incrociata delle transazioni effettuata dal servizio di compliance, l'intermediario finanziario ha potuto provare che Y aveva beneficiato di altri versamenti ordinati da diverse persone domiciliate in un Paese confinante con la Svizzera per un valore totale di circa 8000 USD. Da tale analisi è emerso inoltre che, per il loro sostegno allo Stato islamico, alcuni dei mandanti erano stati accusati da un tribunale del suddetto Paese di finanziare il terrorismo. Sulla base dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP, l'intermediario ha pertanto deciso di segnalare il caso a MROS.

Grazie alle sue analisi, MROS ha potuto accertare che X era già noto in Svizzera per attività di propaganda terroristica, apologia del terrorismo e rappresentazione di atti di cruda violenza. A causa di queste attività e della minaccia rappresentata per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, nel 2014 le autorità svizzere avevano emesso nei suoi confronti una decisione d'allontanamento passata in giudicato che lo esortava a lasciare immediatamente il Paese; a tale decisione non era però stato dato seguito. In seguito alla richiesta di informazioni inoltrata da MROS, l'omologo estero del suddetto Stato confinante con la Svizzera, ha fornito informazioni determinanti che, dimostrando il legame esistente tra Y e lo Stato islamico, hanno permesso ad MROS di corroborare il sospetto espresso dall'intermediario finanziario. Secondo queste stesse informazioni, Y aveva ricevuto il denaro per conto di una terza persona, affinché quest'ultima potesse far ritorno, dopo un periodo di detenzione, nella regione in mano allo Stato islamico e portare avanti la sua attività terroristica; questa terza persona, accusata a sua volta di sostenere lo Stato islamico, aveva quindi trasferito dei fondi per mezzo di Y. Secondo le informazioni in possesso di MROS, Y sarebbe sospettato di sostenere l'organizzazione terroristica dello Stato islamico direttamente dal Paese limitrofo a quello in guerra civile e di essere il destinatario di trasferimenti di fondi finalizzati alla promozione degli obiettivi dello Stato islamico. Inoltre, degli elementi di sospetto concreti inducono a ritenere che la persona in questione possa far parte dell'organizzazione attiva nel trasferimento di persone da un Paese all'altro nel quadro delle attività terroristiche condotte dallo Stato islamico in questa regione. Secondo altre fonti, si tratterebbe inoltre di una figura centrale nell'ambito del finanziamento del terrorismo.

MROS ha così trasmesso il dossier alla competente autorità di perseguimento penale, che ha deciso di avviare un procedimento.

3.1.5 Raccolta di fondi

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
analisi delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato: *finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP)*

Intermediario finanziario: *banca*

Tipo di segnalazione: *art. 305^{ter} cpv. 2 CP*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: *no*

Il cliente X si è presentato personalmente allo sportello dell'intermediario finanziario per trasferire una somma di denaro, equivalente a meno di 50 CHF, a favore di un'organizzazione, domiciliata in un Paese europeo, che persegue obiettivi religiosi, in particolare quello di proteggere uno dei più importanti luoghi sacri dell'Islam. I sistemi di sorveglianza delle transazioni a disposizione della banca hanno segnalato la corrispondenza tra una parte del nome dell'organizzazione religiosa in questione e una parte del nome di un'organizzazione militare clandestina attiva in Medio Oriente, inserita nel marzo 2002 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere e considerata tale anche dall'Unione europea. Le brigate portano il nome del luogo sacro, simbolo a sua volta di un movimento d'indipendenza. Non potendo escludere legami tra la suddetta organizzazione religiosa e un'organizzazione terroristica o criminale, la banca ha segnalato il conto in conformità con l'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP.

MROS ha analizzato i dati del cliente: X è un giovane svizzero incensurato proveniente da un contesto migratorio. Inoltre, dall'analisi delle transazioni del conto corrente di X non sono emersi indizi di un possibile crimine o di un sostegno diretto a un'organizzazione terroristica. Dal momento che X non è registrato nelle banche dati a sua disposizione, MROS si è informato presso altri servizi interni all'Amministrazione federale.

Non essendo stati rilevati indizi concreti di attività criminali o terroristiche, MROS non ha trasmesso la segnalazione. Tuttavia, grazie a una richiesta inoltrata alla FIU del Paese in cui è domiciliata l'organizzazione, MROS ha acquisito maggiori informazioni in proposito: conformemente ai suoi statuti, l'organizzazione difende in modo deciso i propri interessi; inoltre promuove i diritti di un determinato gruppo della popolazione nonché la protezione del suddetto luogo sacro, che vuole che passi sotto il controllo dei musulmani, e organizza raccolte fondi a tal fine.

3.1.6 Concessione di crediti

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni fornite da terzi

Reato preliminare ipotizzato: *finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP)*

Intermediario finanziario: *banca*

Tipo di segnalazione: *art. 305^{ter} cpv. 2 CP*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: *no*

Una banca ha segnalato a MROS la relazione d'affari intrattenuta con un cliente X, al quale aveva concesso un credito privato per una somma a cinque cifre, versato alla fine del 2013. Stando alle indicazioni del cliente, il credito avrebbe dovuto servire all'acquisto di un veicolo.

Confrontando i dati del cliente con le liste PEP, dei criminali e delle sanzioni pubblicate da una fonte aperta, MROS è riuscito a individuare una corrispondenza. Un nome molto simile a quello di X figurava tra l'altro nella lista OFAC come Specially Designated Terrorist (SDT); si tratta di un cittadino di uno Stato nordafricano, condannato in un Paese limitrofo a cinque anni di detenzione per aver pianificato un attacco dinamitardo. Arrestato in questo stesso Paese, il cittadino nordafricano è stato consegnato a un altro Stato confinante e, dopo l'esecuzione della pena, è stato condannato in contumacia, nel suo Paese d'origine, a 20 anni di reclusione. Sulla base dei dati a disposizione della banca, la nazione di provenienza e la data di nascita di X, titolare di un permesso di dimora, coincidono con quelle della persona presente nella lista OFAC, ragion per cui non è stato possibile escludere che si tratti dello stesso uomo. La banca ha pertanto segnalato a MROS che il credito avrebbe potuto servire a finanziare il terrorismo.

Le ricerche poste in essere da MROS hanno permesso di rilevare che il credito è stato effettivamente utilizzato per l'acquisto di un veicolo, che la banca ha versato l'importo direttamente al concessionario d'auto e che X ha rimborsato il credito alla banca tramite regolari versamenti mensili a tre cifre. Per tutte queste ragioni MROS ha potuto escludere che il credito fosse servito al finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dal momento che le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione di MROS sono risultate in parte contraddittorie, non era stato possibile né confermare né smentire la presunta corrispondenza tra X e il cittadino nordafricano. MROS ha pertanto approfondito le ricerche ed è infine riuscito a confutare tale corrispondenza, motivo per cui non ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale.

3.2 Riciclaggio di denaro:

3.2.1 Traffico di opere d'arte

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
retroscena economico

Reato preliminare ipotizzato: truffa (art. 146 CP);
falsità in documenti (art. 251 CP)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

L'intermediario finanziario ha constatato che Y aveva versato importanti somme di denaro sul conto del cliente X indicando che queste transazioni erano connesse al contratto di impegno finanziario precedentemente firmato. Su richiesta dell'intermediario finanziario, X ha fornito documenti giustificativi, in base ai quali all'origine delle transazioni vi sarebbe la vendita di un quadro di Marc Chagall. I documenti non hanno però permesso di stabilire se X avesse acquistato il quadro prima di (ri)venderlo a Y o se avesse svolto unicamente il ruolo di intermediario tra lo stesso Y e un terzo (ignoto). Giudicando la transazione insolita e poco plausibile, la banca ha quindi deciso di comunicare la relazione d'affari a MROS.

MROS si è avvalso degli specialisti d'arte di fedpol, che non hanno potuto confermare se si trattasse di un'opera autentica. Conformemente all'articolo 11a cpv. 2 LRD ha quindi inoltrato una richiesta di consegna delle informazioni a un altro intermediario finanziario, ovvero la banca dell'autore dei versamenti, la quale ha segnalato che Y aveva chiuso il suo conto il giorno delle transazioni in esame e che al fine di comprovare la plausibilità di queste transazioni aveva inviato un accordo di impegno finanziario concluso con X e recante la stessa data del suddetto contratto. Il documento non faceva tuttavia riferimento alla vendita del quadro di Chagall ma alla crescente notorietà del pittore X nell'ambito di alcune mostre d'arte e alla volontà dell'artista Y di contribuire, con ingenti somme di denaro, alla promozione dell'attività di X.

Alla luce di questi dati e non potendo escludere un caso di riciclaggio perpetrato per mezzo di un falso d'arte, MROS ha trasmesso il dossier al ministero pubblico competente, ipotizzando la truffa (art. 146 CP) e la falsità in documenti (art. 251 CP) come reati preliminari.

Al termine delle indagini il ministero pubblico ha rilevato che gli elementi presenti nel dossier non permettevano di constatare un comportamento penalmente rilevante e il procedimento è stato pertanto oggetto di un decreto di abbandono. Le spese di giustizia cagionate sono state tuttavia addossate per metà a X e per metà a Y: X aveva infatti presentato all'intermediario finanziario, intenzionalmente e senza fornire alcuna spiegazione, una fattura la cui denominazione non aveva alcun rapporto con la transazione incriminata, destando così i sospetti che hanno condotto all'apertura delle indagini; Y aveva provato dal canto suo, per motivi di natura fiscale, a dissimulare di fronte alla banca la natura delle sue relazioni con X, occultando volontariamente l'acquisto di un'opera d'arte e producendo un contratto enigmatico, senza neanche assicurarsi che recasse la firma valida del suo partner d'affari.

3.2.2 Falsificazione di biglietti aerei

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni fornite da terzi, info MROS e informazioni APP

Reato preliminare ipotizzato: truffa (art. 146 CP)

Intermediario finanziario: tre banche

Tipo di segnalazione: tre volte art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

Due relazioni d'affari sono giunte all'attenzione di un intermediario finanziario su segnalazione di una terza persona. Quest'ultima ha comunicato di aver acquistato biglietti aerei per un valore totale di 2000 CHF dalla società A, che gli ha recapitato però biglietti falsi. Su richiesta della banca, ha spiegato inoltre di aver ricevuto un'offerta di acquisto per SMS e di aver appreso dalla compagnia aerea B che i biglietti acquistati erano stati falsificati. Dato che la banca intratteneva una relazione d'affari sia con A sia con l'agenzia di viaggi interessata, ha deciso di segnalare il caso a MROS. Dalle analisi di MROS è emerso che uno dei titolari della procura su una delle relazioni d'affari in esame era noto alle autorità di perseguimento penale per un precedente caso di truffa, le cui vittime e gran parte dei presunti autori erano cittadini di un Paese Z e cittadini svizzeri con contesto migratorio provenienti da questo stesso Paese. L'analisi delle transazioni ha portato l'attenzione su alcuni versamenti effettuati a favore dei conti in esame e recanti l'indicazione «Prenotazione» o «Prenotazione località A – località Z». (A si trova in Svizzera, Z è la capitale del suddetto Paese). MROS ha

scoperto inoltre che una cospicua parte dei fondi in entrata era stata a sua volta versata su un conto aperto presso un altro intermediario finanziario, ragion per cui ha inoltrato a quest'ultimo una richiesta di consegna delle informazioni in conformità con l'articolo 11a capoversi 2 e 3 LRD.

In tutta risposta MROS ha ricevuto una comunicazione di sospetto da parte dell'intermediario finanziario cui aveva inoltrato la richiesta, il quale portava alla sua attenzione altre sei relazioni d'affari. Le ricerche di MROS hanno rivelato che anche in questi casi i versamenti recavano l'indicazione «Prenotazione biglietti aerei» o «Prenotazione località A – località Z». Le controparti delle relazioni d'affari in esame erano per lo più agenzie di viaggi con filiali in un Paese limitrofo o nel suddetto Paese.

A distanza di poco tempo il primo intermediario finanziario ha segnalato altri quattro conti connessi alla presunta falsificazione di biglietti aerei, che avevano attirato la sua attenzione a seguito di quattro ordini di edizione disposti da quattro diversi pubblici ministeri. Dall'analisi delle transazioni è emerso che tutte le nuove controparti segnalate erano agenzie di viaggi e che le quattro relazioni d'affari segnalate servivano come conti di passaggio per trasferire i fondi nel suddetto Paese. Molti accrediti venivano effettuati con l'indicazione «Biglietti fam. A» o «Prenotazione biglietti».

Alla luce di queste informazioni, MROS ha ritenuto che sussisteva il sospetto fondato che i valori patrimoniali connessi alle relazioni d'affari in esame fossero stati ottenuti in modo fraudolento. Ha quindi trasmesso il caso alle competenti autorità di perseguimento penale, segnalando, ai fini del coordinamento delle attività, i diversi procedimenti ancora in corso.

3.2.3 Borsa online di gettoni d'oro

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
monitoraggio delle transazioni

Reato preliminare ipotizzato: truffa (art. 146 CP)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

Una consulente alla clientela dell'intermediario finanziario che ha trasmesso la segnalazione ha constatato che il cliente X effettua regolarmente cospicui versamenti in contanti di franchi svizzeri nonché prelievi in valute estere. X è azionista di una piattaforma che offre giochi d'azzardo

online (giochi a gettoni d'oro) e stima che il valore di questa piattaforma ammonti a diverse centinaia di milioni di euro. È da qui che provengono i suoi valori patrimoniali: i nuovi giocatori acquisiti da X o dalla sua rete lo indennizzano regolarmente in contanti o con versamenti. X ha spiegato di disporre ormai di una rete che conta alcune decine di migliaia di giocatori nonché di essere un reclutatore di successo e di occupare una posizione molto alta nella gerarchia del gioco. Dal momento che i meccanismi del gioco a gettoni d'oro presentano elementi riconducibili a un sistema piramidale, la banca, mossa in particolare dal modo in cui vengono reclutati i nuovi giocatori e dalla politica d'informazione unidirezionale seguita dalla piattaforma, che si concentra solamente sulle probabilità di vincita e tace i rischi e le affinità del sistema con uno schema Ponzi, ha deciso di inoltrare una comunicazione di sospetto a MROS. La piattaforma di giochi online ha sede all'estero e dispone di un'ampia offerta di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In uno di questi i giocatori hanno la possibilità di acquistare gettoni d'oro virtuali, il cui valore è proporzionato alla domanda nonché al fatturato e all'utile realizzati dalla piattaforma tramite i prodotti offerti. I gettoni vengono poi negoziati in una specie di borsa online, ma non è noto come venga calcolato il prezzo di borsa; si sa però che più è alto il numero di giocatori collegati alla piattaforma e di acquirenti dei gettoni d'oro virtuali più elevate sono le quotazioni.

Nel mondo reale questo gioco ha dato vita a un fenomeno di vasta portata che vede i giocatori di successo organizzare roadshow e sempre più importanti eventi per il reclutamento di nuovi giocatori. L'intera comunità ha una struttura piramidale, in base alla quale i nuovi giocatori assegnano premi ai giocatori già attivi proporzionalmente alla grandezza della piramide di questi ultimi. È possibile registrarsi solamente su raccomandazione di altri giocatori e prendere visione delle regole del gioco solo dopo l'iscrizione e il pagamento della relativa quota.

Ricevuta la comunicazione di sospetto, MROS ha contattato la FIU del Paese in cui è registrato il gioco online per chiedere informazioni e ha appreso che l'operatore del gioco è domiciliato altrove e che l'avente diritto economico è una società di sede domiciliata in un altro Paese ancora. MROS ha indagato sul gioco e sulla condotta dei suoi utenti anche nei media di servizio pubblico, venendo a scoprire che l'opinione diffusa è quella di un gioco da cui stare alla larga o di un gioco che permette di arricchirsi in poco tempo. Ha rilevato inoltre che in un Paese limitrofo a quello di registrazione le autorità competenti hanno messo in guardia dall'uso del gioco a gettoni d'oro.

Alla luce delle informazioni in suo possesso, MROS ha ritenuto che sussisteva il sospetto fondato che i valori patrimoniali connessi alla relazione d'affari in esame fossero stati ottenuti in modo fraudolento e ha pertanto trasmesso il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

3.2.4 Truffa su Internet e appropriazione indebita

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni fornite da terzi

Reato preliminare ipotizzato: truffa (art. 146 CP),
appropriazione indebita (art. 138 CP)

Intermediario finanziario: banca

Tipo di segnalazione: art. 9 LRD

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

Una banca è stata informata da una presunta vittima del fatto che il cliente X, che metteva in vendita prodotti elettronici su un noto sito Internet, una volta incassato l'anticipo sul prezzo d'acquisto, non aveva provveduto a spedire la merce all'acquirente come concordato, né aveva dato segni di voler restituire l'importo versato. La vittima aveva dichiarato di aver già sporto denuncia nei confronti di X. Sulla base degli accertamenti effettuati internamente e in seguito all'analisi delle transazioni collegate al conto in questione, la banca autrice della segnalazione ha ritenuto che fosse configurabile il reato di truffa ai sensi dell'articolo 146 CP, motivo per cui ha deciso di segnalare a MROS la relazione d'affari con X.

Dagli accertamenti eseguiti da MROS è emerso che sul conto della persona oggetto della segnalazione erano stati effettuati ulteriori accrediti, anch'essi apparentemente riconducibili alla vendita di prodotti elettronici. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che X metteva in vendita i prodotti sotto falso nome e indicando un indirizzo fasullo e che, per giunta, risultava già indagato in un altro Cantone per appropriazione indebita. Le informazioni trasmesse dalle autorità inquirenti indicavano che X era sospettato di aver sottratto al proprio datore di lavoro somme di denaro nell'ordine di decine di migliaia di franchi. In concreto, tramite finte operazioni di storno, egli aveva annullato i pagamenti dei clienti appropriandosi in tal modo delle somme corrispondenti. X, che era già oggetto di una procedura d'esecuzione e pagava regolarmente delle somme a titolo di risanamento dei propri debiti, contestava tuttavia le accuse mosse dal suo datore di lavoro e sosteneva che le somme versate all'ufficio delle esecuzioni provenivano da vincite conseguite al casinò.

Le autorità che indagavano per appropriazione indebita non erano a conoscenza del conto segnalato da MROS. Esse hanno comunicato a MROS i giorni nei quali X aveva prelevato denaro dalle casse del datore di lavoro, ovvero in cui erano stati effettuati gli storni. Raffrontando questi

dati con i versamenti in contanti registrati sul conto oggetto della segnalazione è emerso che le date e gli importi corrispondevano. Inoltre è stato accertato che i versamenti erano stati effettuati nei pressi del luogo di lavoro di X e non del casinò indicato da quest'ultimo.

Secondo MROS, i fatti appena descritti e l'analisi dei flussi di denaro erano sufficienti ad avvalorare le accuse di truffa e appropriazione indebita mosse nei confronti di X. Per tale ragione, l'Ufficio di comunicazione ha deciso di trasmettere la segnalazione alle competenti autorità cantonali per il successivo trattamento del caso e l'adozione di ulteriori azioni.

3.2.5 Truffe organizzate su Internet

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni fornite da terzi

Reato preliminare ipotizzato: abuso di un
impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP)

Intermediario finanziario: due banche

Tipo di segnalazione: art. 9 LRD, in entrambi i casi

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

Un intermediario finanziario ha effettuato una comunicazione sulla base di un'informazione pervenuta da un suo cliente che sosteneva di aver bonificato a un'altra cliente l'importo per l'acquisto di una macchina fotografica, senza tuttavia aver mai ricevuto la merce in cambio. È emerso che la cliente X aveva presumibilmente agito in veste di agenti finanziari (money mule). Il modus operandi è il seguente: persone, spesso con problemi finanziari, vengono reclutate sul web con la promessa di realizzare dei guadagni accessori. Gli autori versano loro quindi delle somme ottenute in modo fraudolento, ad esempio tramite il furto di dati sensibili necessari all'accesso ai siti di ebanking. Convinte di agire nell'ambito di un normale rapporto di lavoro, queste persone provvederanno successivamente a trasferire tali importi a terze persone site all'estero, prevalentemente tramite versamenti in contanti (p. es. mediante i money transmitter). I criminali agiscono in modo sistematico riuscendo sempre, sotto falsi pretesti, a raggiungere i propri scopi. Nel 2014 e nel 2015 in Svizzera si è registrato un numero crescente di pratiche fraudolente di questo tipo.

La cliente X dell'intermediario finanziario autore della segnalazione credeva di aver ricevuto un prestito da un uomo sconosciuto, dal quale era stata precedentemente contattata su Skype, e che i bonifici registrati sul proprio conto fossero le somme rimborsate da altre persone che avevano, a loro

volta, contratto un prestito. In realtà, i truffatori pubblicavano su Internet inserzioni per la vendita di elettrodomestici e di costosi articoli di marca. Gli acquirenti venivano invitati a versare la somma pattuita sul conto intestato a X. L'analisi delle transazioni aveva evidenziato che erano stati effettuati diversi bonifici riportanti come causale l'acquisto di merci. Le merci in questione non sono tuttavia mai state consegnate. Per contro, la cliente ha prelevato il denaro dal proprio conto per trasferirlo in Paesi dell'Africa occidentale.

Nello stesso giorno è pervenuta un'ulteriore comunicazione di sospetto trasmessa da un altro intermediario finanziario. Un sedicente collaboratore di una banca terza concedeva crediti su Internet. Il conto indicato era quello oggetto della segnalazione. Il caso era stato segnalato all'intermediario finanziario dallo stesso collaboratore della banca terza. Il sito Internet della banca era stato infatti oggetto di un attacco di hacking. Dall'analisi delle transazioni è emerso che sul conto segnalato, che era stato fino ad allora esclusivamente utilizzato come conto stipendio, da più di cinque mesi venivano effettuati, da parte di terze persone, dei bonifici che differivano vistosamente dalle usuali modalità di transazione. Il denaro veniva in seguito ritirato in contanti e trasferito in Africa occidentale, probabilmente mediante il ricorso a money transmitter.

Sulla base delle informazioni disponibili, MROS ha ritenuto che sussistesse il sospetto fondato che i valori patrimoniali

oggetto delle relazioni d'affari derivassero da un abuso di impianti per l'elaborazione di dati. I casi sono stati pertanto trasmessi alle competenti autorità di perseguimento penale.

3.2.6 Vendita online di multiproprietà

Origine della segnalazione/degli accertamenti: informazioni fornite da terzi


Reato preliminare ipotizzato: truffa (art. 146 CP), falsità in documenti (art. 251 CP)

Intermediario finanziario: agenzia di trasferimento di fondi

Tipo di segnalazione: art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

La società X utilizza i servizi di pagamento online messi a disposizione da un intermediario finanziario svizzero per incassare gli introiti delle vendite effettuate sul proprio sito Internet. L'intermediario finanziario riceve regolarmente



delle notifiche da parte della propria banca, presso la quale è depositato il ricavato delle vendite effettuate dalla società X. Con queste notifiche la banca intende segnalare all'intermediario finanziario che numerose richieste di rimborso sono state avanzate da clienti della società X. Informato dalla polizia di uno Stato europeo che la società X era indagata per truffa in tale Paese, l'intermediario finanziario decide di segnalare a MROS la relazione d'affari con la società X. Secondo le informazioni fornitegli dagli investigatori di polizia del Paese in questione, diverse persone avrebbero versato delle somme per l'acquisto di vacanze in multiproprietà secondo la formula del time sharing.

Per time sharing s'intende l'acquisto del diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, principalmente per scopi turistici. In concreto, consiste nel prendere possesso di un bene immobile per un breve periodo di tempo in cambio di una partecipazione finanziaria inferiore al prezzo d'acquisto del bene stesso. Il possesso dell'immobile è condiviso con altre persone, anche per il tramite di una società amministratrice (nel presente caso, la società X segnalata dall'intermediario finanziario). Le persone che avevano versato le suddette somme sono state vittime di una truffa. Infatti, i sedicenti venditori dei diritti di godimento vendevano in realtà tale formula senza tuttavia mettere a disposizione alcun immobile. Il raggio concernerebbe centinaia di persone.

L'intermediario finanziario che ha denunciato il caso a MROS, mette a disposizione dei propri clienti (commercianti online) il cosiddetto servizio di processing, frutto di accordi conclusi con gli organismi delle carte bancarie, che consente loro di effettuare operazioni di pagamento. Gli importi versati dai clienti dei commercianti online (i consumatori finali) sono accreditati, sotto il profilo contabile, nei registri del «conto di pagamento» dello stesso commerciante online (in questo caso, la società X). Tali importi sono dapprima accreditati sui conti della banca del fornitore del servizio di pagamento online (l'intermediario finanziario) per poi essere trasferiti, previa detrazione di una commissione, sul conto bancario del commerciante online. Le operazioni effettuate sottostanno alla regolamentazione degli organismi delle carte bancarie. Ne deriva che determinate operazioni possono essere respinte dalla banca emittente delle carte bancarie senza che il venditore o il suo cliente possa opporvisi (in questo caso, la banca aveva ammesso che il numero di reclami era assai elevato). Allo stesso modo, ogni titolare della carta ha tempo sei mesi per contestare una somma prelevata sul suo conto e ottenerne il rimborso. In tal caso, gli importi sono addebitati automaticamente sul conto della banca e al contempo notificati.

MROS ha trasmesso la comunicazione di sospetto alle competenti autorità di perseguimento penale. Ha inoltre provveduto a informare anche l'ufficio omologo estero del Paese in cui sono in corso le indagini per truffa condotte dalle locali autorità di perseguimento penale.

3.2.7 Abusi di strutture di trust

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
informazioni APP

Reato preliminare ipotizzato: *corruzione (art. 322^{septies} CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), truffa (art. 163 CP)*


Intermediario finanziario: *banca*

Tipo di segnalazione: *art. 9 LRD*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: *sì*

Una banca ha comunicato a MROS due relazioni d'affari. Le relazioni erano riconducibili rispettivamente a un trust A e a un trust B. La banca collaborava con un gestore patrimoniale esterno attivo in un Paese terzo. Il gestore patrimoniale gestiva in qualità di trustee il patrimonio del trust A. I beneficiari finali di quest'ultimo erano i congiunti del settlor di entrambi i trust. Allo stesso modo, il beneficiario del trust B era il trust A, quindi indirettamente gli stessi congiunti del settlor. Una società vicina all'intermediario finanziario autore della comunicazione e operante nel Paese Z fungeva da partner dell'amministratore patrimoniale. In concreto, la società del Paese Z e l'amministratore patrimoniale di cui sopra avevano sottoscritto un accordo che prevedeva una loro partecipazione, in qualità di partner, nella misura del 99 per cento per il trust A e dell'1 per cento per il trust B. La partnership consentiva di trasferire in qualsiasi momento tutti i beni patrimoniali da una società all'altra e mirava a un investimento congiunto dei beni di entrambi i trust. Nelle relazioni con terzi, il gestore patrimoniale e la società ad esso correlata si presentavano come un'unica entità e con un unico nome.

La banca autrice della segnalazione aveva iniziato a nutrire sospetti sulla relazione d'affari in seguito a un ordine di perquisizione e sequestro di un'autorità svizzera di perseguimento penale riguardante il settlor del trust. Nel quadro degli accertamenti previsti dall'articolo 6 LRD, la banca ha avuto modo di appurare l'esistenza di ulteriori transazioni sospette che non erano state menzionate nell'ordine di perquisizione e sequestro e ha pertanto provveduto a trasmettere a MROS una comunicazione di sospetto. Sulla base dell'ordine di perquisizione e sequestro summenzionato, la banca ha ipotizzato che per diversi anni i valori patrimoniali di presunta origine criminale siano stati dichiarati come reddito e depositati in Svizzera. In particolare, si trattava di proventi presumibilmente derivanti da reati di truffa, amministrazione infedele



e corruzione. Il fatto di disporre di tutti i moduli necessari per l'accertamento degli aventi economicamente diritto, ovvero del beneficiario, ha permesso alla banca di identificare celermente le relazioni d'affari interessate.

Poco tempo dopo sono stati pubblicati degli articoli di stampa che riferivano dell'esistenza di ulteriori reati quali accordi illegali sui prezzi, reiterati negli anni, e concessioni illegali di licenze. I proventi di tali reati sarebbero stati infine trasferiti anch'essi in Svizzera, tramite altre strutture offshore, a beneficio dei trust A e B. In virtù di tali articoli sono state trasmesse a MROS tre ulteriori comunicazioni di sospetto. Tutte le comunicazioni sono state inoltrate alla competente autorità di perseguimento penale.

3.2.8 Transazioni inspiegabili a beneficio di una persona politicamente esposta

Origine della segnalazione/degli accertamenti: monitoraggio delle transazioni, info MROS

Reato preliminare ipotizzato: appropriazione indebita

Intermediario finanziario: agenzia di trasferimento di fondi, banca

Tipo di segnalazione: due volte art. 305^{ter} cpv. 2 CP

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: sì

X, impiegato di una rappresentanza permanente di uno Stato estero presso un'organizzazione internazionale, si è recato presso un'agenzia di trasferimento di fondi allo scopo di inviare del denaro ai suoi familiari nel suo Paese d'origine. Poiché l'operazione concerneva importi superiori al limite massimo consentito di 5000 franchi nell'arco di


30 giorni, l'intermediario finanziario, conformemente alla propria prassi, aveva chiesto al cliente di fornirgli i certificati di salario e gli estratti del suo conto bancario relativi agli ultimi tre mesi.

L'analisi effettuata dall'intermediario finanziario ha evidenziato alcune transazioni sospette. In particolare, l'intermediario finanziario ha accertato che gli importi che il suo cliente aveva percepito dalla rappresentanza permanente presso cui lavorava, erano superiori alla retribuzione indicata nei certificati di salario. L'intermediario finanziario ha anche constatato che il suo cliente aveva trasferito immediatamente una parte degli importi ricevuti a beneficio di un conto risparmio a lui intestato e che aveva inoltre effettuato dei bonifici a favore di una persona politicamente esposta originaria dello Stato estero in questione.

L'intermediario finanziario aveva quindi chiesto al proprio cliente di fornire maggiori chiarimenti. Questi aveva sostenuto che gli importi ricevuti erano destinati all'acquisto di materiale sanitario da spedire nel Paese in questione. Tuttavia, si era rifiutato di fornire ulteriori documenti giustificativi. Non potendo accertare il retroscena economico e lo scopo delle transazioni summenzionate, l'agenzia di trasferimento di fondi ha dunque deciso di trasmettere una comunicazione a MROS in virtù dell'articolo 305^{ter} cpv. 2 CP. Nel quadro dell'analisi della suddetta comunicazione di sospetto, MROS aveva quindi inviato una richiesta di con-

segna di informazioni ai sensi dell'articolo 11a cpv. 2 e 3 LRD alla banca di cui X ne era cliente. MROS aveva in seguito ricevuto tutta la documentazione bancaria relativa al conto di X. Tuttavia, quest'ultima non forniva alcun elemento supplementare rispetto alle informazioni già raccolte dall'agenzia di trasferimento di fondi.

Dopo aver ricevuto la richiesta di consegna di informazioni emanata da MROS, la banca di X aveva condotto dei chiarimenti sulla relazione d'affari oggetto della richiesta. Anche la banca aveva constatato degli accrediti inusuali sul conto del cliente. Come già indicato dall'agenzia di trasferimento di fondi, tali accrediti provenivano da un conto intestato alla rappresentanza permanente. Ciò che non era ancora noto a MROS e all'agenzia di trasferimento di fondi era che anche il conto della rappresentanza permanente risultava aperto presso la stessa banca. Da una verifica dei movimenti effettuati, era emerso che il conto della rappresentanza permanente era alimentato direttamente dallo Stato estero in questione e che gli importi accreditati erano stati immediatamente trasferiti sul conto di X. Inoltre, anche la persona politicamente esposta, che risultava essere il destinatario finale di una parte di tali somme, deteneva un conto presso la stessa banca. Non essendo in grado di spiegarsi il ruolo d'intermediario svolto da X, anche la banca aveva deciso di trasmettere una comunicazione a MROS.



Visto che i valori patrimoniali non erano stati impiegati per lo scopo indicato (acquisto di materiale sanitario) e che i destinatari finali erano delle persone fisiche, MROS ha ritenuto che le somme trasferite potessero essere state indebitamente percepite o sottratte allo Stato estero. Per tale ragione, MROS ha deciso di trasmettere le comunicazioni di sospetto all'autorità di perseguimento penale competente.

3.2.9 Una holding nelle mani di un criminale

Origine della segnalazione/degli accertamenti:

articolo di stampa

Reato preliminare ipotizzato: *corruzione art.*

322^{septies} CP)

Intermediario finanziario: *banca*

Tipo di segnalazione: *art. 305^{ter} cpv. 2 CP*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: *sì*

La banca autrice della segnalazione intratteneva da diversi anni delle relazioni d'affari con un gruppo operante a livello internazionale. La struttura di questo gruppo risulta complessa. Ai suoi vertici vi è una holding che controlla il 100 per cento del gruppo ed è domiciliata in una piazza finanziaria offshore. La stessa holding detiene a sua volta il cento per cento di una società commerciale. Tutte le tre entità dispongono inoltre di quote di numerose altre società di sede a esse subordinate nonché di società con attività operative. Le controparti delle relazioni d'affari segnalate erano costituite dalla holding, dal gruppo e dalla società commerciale. L'avente economicamente diritto era X. Lo scopo principale delle relazioni d'affari intrattenute con la banca era il finanziamento di attività collegate al commercio del petrolio, nonché il sostegno delle attività di trasporto in tale settore. Le attività commerciali erano state interrotte tre anni dopo l'avvio delle relazioni d'affari in concomitanza con l'arresto di X e contemporaneamente i conti segnalati erano stati bloccati. Sulla base delle informazioni a disposizione della banca, X era stato condannato all'ergastolo nel suo Paese d'origine per corruzione, terrorismo e omicidio. Qualche anno dopo la banca ha appreso da alcuni articoli di stampa che il pubblico ministero, aveva deciso di venir incontro alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale del proprio omologo estero, provvedendo tra l'altro alla restituzione dei valori patrimoniali coinvolti, nonostante le accuse nei confronti di X fossero state archiviate in Svizzera. La banca, chiamata a verificare tali informazioni,

aveva potuto confermare la notizia diffusa dagli articoli di stampa. Per tale ragione, ha sottoposto i conti comunicati ad un'analisi approfondita e ha chiesto di verificare se, sotto il profilo giuridico, il fatto di non aver segnalato a MROS le relazioni d'affari, nonostante il loro blocco disposto alcuni anni prima, potesse costituire un'inadempienza alle prescrizioni in materia di vigilanza. Indipendentemente da tale questione, la banca ha deciso di trasmettere a MROS una comunicazione di sospetto.

MROS ha esaminato tutte le persone giuridiche e fisiche implicate e ha potuto confermare le informazioni trasmesse dalla banca. Inoltre è stato in grado di ricollegare tale comunicazione ad altre tre segnalazioni che le erano pervenute alcuni anni prima da altre tre banche e che erano state in seguito trasmesse al pubblico ministero competente. Anche la comunicazione in questione è stata infine trasmessa al pubblico ministero competente. Tuttavia, poiché la procedura di assistenza giudiziaria si trovava già in una fase avanzata, quest'ultimo ha deciso di non entrare nel merito.

3.2.10 Un esperto in mercati finanziari disonesto

Origine della segnalazione/degli accertamenti:

informazioni fornite da terzi

Reato preliminare ipotizzato: *appropriazione*

indebita (art. 138 CP)

Intermediario finanziario: *banca*

Tipo di segnalazione: *art. 9 LRD*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: *no*

Un intermediario finanziario aveva segnalato a MROS la sua relazione d'affari con X, residente in un Paese limitrofo. Il titolare del conto lavorava già da diversi anni in qualità di esperto in mercati finanziari presso una banca di quel Paese. Il consulente dell'intermediario finanziario, secondo quanto da lui stesso dichiarato, aveva valutato la relazione d'affari come priva di rischi. Tale valutazione era rimasta valida fino all'incontro con una signora di origine nordafricana.

La signora aveva infatti comunicato al consulente di aver trovato causalmente dei documenti appartenenti a suo padre, deceduto negli anni 1980. I documenti facevano riferimento all'esistenza di valori patrimoniali depositati in Europa. A quanto pare, suo padre era titolare di un conto presso una banca estera, la stessa presso la quale lavorava

X, intestatario del conto oggetto della segnalazione. Nei primi anni 2000, tale conto era stato tuttavia estinto e le ingenti somme di denaro ivi depositate erano state trasferite sul conto segnalato, che sarebbe stato successivamente chiuso, a sua volta, alcuni anni dopo.


La signora aveva assicurato all'intermediario finanziario di aver appreso soltanto di recente dell'esistenza in Europa di questi depositi bancari intestati a suo padre e aveva quindi garantito che nessun erede aveva dato l'autorizzazione alla chiusura del conto e al successivo trasferimento sul conto svizzero delle somme implicate. L'intermediario finanziario aveva quindi ritenuto che il suo cliente X avesse agito illegalmente: egli avrebbe approfittato del fatto di lavorare presso la banca in questione domiciliata in un Paese limitrofo, e si sarebbe così indebitamente appropriato delle somme depositate sul conto in questione, ormai in giacenza da diversi anni. X probabilmente supponeva che oltre alla persona deceduta, intestataria del conto, nessun'altra persona fosse a conoscenza dell'esistenza di tale conto e che quest'ultimo non sarebbe quindi mai stato rivendicato.

Allo scopo di occultare l'origine dei valori patrimoniali in questione, X aveva eseguito i seguenti trasferimenti di denaro. Il denaro depositato sul conto in giacenza, nel frattempo estinto, presso il suo datore di lavoro, era stato trasferito sul conto aperto presso l'intermediario finanziario

autore della segnalazione. Tre mesi dopo X aveva trasferito nuovamente circa la metà di tale somma su un conto aperto presso il proprio datore di lavoro (la banca estera) intestato a lui e a sua moglie. A distanza di cinque anni dalla presunta appropriazione indebita, X aveva chiesto la chiusura del conto svizzero e il trasferimento della restante somma di denaro su un altro conto aperto presso il suo datore di lavoro, anch'esso intestato a lui e a sua moglie.

Dopo aver ricevuto l'incarico dalla signora nordafricana di condurre ulteriori accertamenti, l'intermediario finanziario autore della segnalazione aveva comunicato i fatti al datore di lavoro del suo ex cliente (ovvero la banca estera). Il servizio di audit interno della banca aveva quindi eseguito diverse ricerche e aveva chiesto al proprio collaboratore di prendere posizione in merito alla chiusura della relazione d'affari non rivendicata e ai trasferimenti effettuati sul proprio conto svizzero. Poiché X non era stato in grado di fornire una spiegazione plausibile, la banca aveva infine optato per il suo licenziamento.

Le ricerche condotte da MROS non hanno permesso di far emergere altri elementi utili. X non risultava ancora registrato in alcun atto ufficiale. Dato che la controparte era domiciliata all'estero e che i beni patrimoniali di presunta origine criminale erano stati ritrasferiti all'estero, non esi-



steva più alcun evidente collegamento con la Svizzera. Inoltre, poiché il presunto reato preliminare era stato commesso nel Paese limitrofo in questione e la relazione d'affari segnalata era già stata estinta diversi anni prima, non vi era più alcuna traccia in Svizzera di tali beni. Sebbene X fosse sospettato di appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 138 CP e di aver successivamente riciclato i beni in questione trasferendoli dapprima sul suo conto in Svizzera e successivamente su conti aperti presso il suo datore di lavoro, la comunicazione di sospetto non è stata trasmessa ad alcuna autorità di perseguimento penale.

Il datore di lavoro di X era stato informato dall'intermediario finanziario autore della segnalazione in merito alla possibile appropriazione indebita, motivo per cui, insieme al legittimo proprietario dei beni patrimoniali, aveva deciso di sporgere denuncia presso le competenti autorità di perseguimento penale. MROS, dal canto suo, aveva sostenuto le indagini all'estero, trasmettendo spontaneamente al proprio omologo estero, tramite i canali dell'assistenza amministrativa internazionale, i fatti segnalati. Alla luce di quanto descritto, le autorità estere hanno infine deciso di avviare un'inchiesta penale.

3.2.11 Contrabbando di orologi tramite porti franchi doganali

Origine della segnalazione/degli accertamenti:
mass media

Reato preliminare ipotizzato: *contrabbando*
(art. 14 cpv. 4 DPA)

Intermediario finanziario: *banca*


Tipo di segnalazione: *art. 9 LRD e art. 305^{ter} cpv. 2 CP*

Trasmissione alle autorità di perseguimento penale: *sì*

Alcuni articoli di stampa pubblicati in un Paese limitrofo riferivano che erano in corso indagini e un procedimento penale per contrabbando di orologi di lusso che erano stati immagazzinati in porti franchi doganali in Svizzera. Una banda organizzata avrebbe esportato illegalmente tale merce, non soggetta all'IVA, nel Paese vicino per rivenderla successivamente a dei dettaglianti senza la necessaria documentazione fiscale. Il sistema escogitato dalla banda di trafficanti di orologi era il seguente: la merce, apparentemente destinata all'esportazione in alcuni Paesi extra-europei, in realtà veniva depositata in Svizzera per essere successivamente trasportata nuovamente da un corriere nel Paese limitrofo di cui sopra, il tutto allo scopo di eludere i meccanismi di controllo fiscale.

Gli articoli di stampa menzionavano diverse persone coinvolte, tra cui X. In seguito alla diffusione di queste notizie, l'intermediario finanziario ha deciso di sottoporre ad analisi le transazioni collegate a diverse relazioni d'affari che intratteneva con X o in cui X figurava come avente economicamente diritto. L'analisi ha evidenziato che diversi importi a cinque cifre erano stati versati in contanti sui conti intestati a X per un totale di diversi milioni di euro nell'arco di cinque anni. L'intermediario finanziario ha comunicato a MROS un sospetto fondato di truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell'articolo 14 cpv. 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA).

Dalle ricerche di MROS è emerso che il Paese limitrofo aveva già trasmesso alla Svizzera, sulla base del procedimento penale in corso, una domanda di assistenza giudiziaria internazionale per presunta frode dell'IVA collegata a importazioni e vendite di orologi svizzeri nel Paese. La richiesta indicava che la frode era stata compiuta con il sostegno della società A appartenente a X. MROS ha pertanto deciso di trasmettere la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente.



Alcuni giorni dopo, lo stesso intermediario finanziario ha trasmesso una nuova comunicazione relativa a questo caso. La comunicazione indicava la presenza di alcune relazioni d'affari intestate ad altre persone aventi legami con X. Le operazioni effettuate nell'ambito di queste relazioni d'affari

erano simili a quelle osservate nelle relazioni d'affari precedentemente segnalate. I nuovi elementi pervenuti sono stati pertanto trasmessi, insieme all'analisi effettuata da MROS, all'autorità di perseguimento penale menzionata in precedenza.

4 La prassi di MROS

4.1 Comunicazioni di sospetto

4.1.1. Nuovo sistema di comunicazione in caso di sospetti

L'adozione del nuovo sistema di comunicazione solleva molteplici interrogativi da parte degli intermediari finanziari. MROS si è già espresso in merito in occasione del rapporto annuale del 2014. Tuttavia, dopo i primi mesi di applicazione del nuovo sistema occorre precisare alcuni punti.

a. Comunicazioni di sospetto senza blocco automatico dei beni (art. 9 cpv. 1 lett. a LRD⁷)

Alcuni intermediari finanziari stanno riscontrando difficoltà nell'adozione di un sistema che non prevede il blocco automatico dei beni durante la fase di comunicazione a MROS. Dai moduli e dalla documentazione inviati all'Ufficio di comunicazione infatti risulta che spesso è stato effettuato un blocco interno. In tali circostanze accade inoltre che l'intermediario finanziario coinvolto chieda a MROS l'autorizzazione a revocare il blocco per poter eseguire le transazioni richieste dal cliente.

Come precisato nel rapporto annuale del 2014, con il nuovo sistema di comunicazione, il legislatore ha eliminato il legame tra la comunicazione di sospetto e il blocco automatico dei valori patrimoniali. Al momento della segnalazione effettuata in virtù dall'articolo 9 cpv. 1 lettera a LRD, gli intermediari finanziari non sono dunque tenuti a procedere ad alcun blocco dei beni. Tale disposizione si applica sia ai casi di riciclaggio di denaro sia ai casi correlati al finanziamento del terrorismo (fatti salvi i casi di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c LRD; cfr. più avanti). Inoltre, MROS non dispone di alcuna autorità per autorizzare lo sblocco dei beni o l'esecuzione degli ordini dei clienti.

b. Comportamento dell'intermediario durante l'analisi di MROS

Dal momento dell'invio della comunicazione di sospetto fino alla decisione di MROS sul seguito da dare alla medesima, l'intermediario finanziario è tenuto a rispettare diversi obblighi previsti dalla LRD e dalle relative ordinanze d'esecuzione. In tale contesto, l'articolo 9a LRD statuisce che l'intermediario finanziario esegua gli ordini del cliente durante l'analisi di MROS. Lo scopo di tale disposizione è di evitare che il blocco dei beni consenta al cliente di venire indirettamente a conoscenza dell'avvenuta comunicazione di sospetto a MROS. Come precisato nel rapporto annuale di MROS del 2014, l'intermediario finanziario non può essere ritenuto colpevole di violazione all'articolo 305bis CP quando esegue gli ordini del cliente in virtù dell'articolo

9a LRD. Infatti, non solo la LRD è una legge speciale ma l'esecuzione degli ordini in virtù dell'articolo 9a LRD è un atto autorizzato, se non addirittura imposto per legge. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 14 CP, l'intermediario finanziario non commette alcun reato eseguendo le transazioni in virtù dell'articolo 9a LRD.

L'articolo 33 dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)⁸ statuisce che l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire di seguire la traccia della transazione (paper trail).

Secondo la FINMA⁹ sta agli intermediari finanziari definire il concetto di «valori patrimoniali importanti». A tale proposito, la classificazione dei clienti da parte degli intermediari finanziari è un elemento di cui va tenuto debitamente conto. Infine, l'articolo 3 cpv. 5 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)¹⁰ stabilisce che su richiesta, l'intermediario finanziario trasmette senza indugio all'Ufficio di comunicazione i documenti che permettono di seguire le tracce delle transazioni effettuate durante l'analisi svolta dallo stesso Ufficio.

In alcuni casi, durante l'analisi di MROS, il cliente può richiedere il trasferimento di gran parte o di tutti i fondi a un altro intermediario finanziario situato in Svizzera.

L'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione a MROS, ha la facoltà di informare l'intermediario finanziario del beneficiario dei beni oggetto del trasferimento, del fatto che MROS stia svolgendo un'analisi di una comunicazione, senza per questo dover incorrere nella violazione del divieto d'informazione imposto dall'articolo 10a cpv. 1 LRD?

Nel suo messaggio del 13 dicembre 2013¹¹, il Consiglio federale ha risposto a tale quesito affermando che si tratta di un caso di applicazione dell'articolo 10a cpv. 2 LRD. Ne consegue che il primo intermediario finanziario può informare il secondo, senza pertanto violare l'articolo 10a cpv. 1 LRD. D'altronde, il Consiglio federale precisa che «per evitare un'informazione indiretta del cliente, questo secondo intermediario finanziario non potrà rifiutare il denaro trasferito motivandolo con il fatto che è stata effettuata una comunicazione all'Ufficio di comunicazione. L'intermediario sorveglierà le transazioni del cliente ed eventualmente procederà parimenti a una comunicazione di sospetto».

Alcuni intermediari finanziari hanno inoltre sollevato la questione del «phishing» legata all'obbligo di eseguire le

⁸ RS 955.033.0

⁹ Rapporto sull'indagine conoscitiva concernente l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA), 3 giugno 2015, pag. 32.

¹⁰ RS 955.23

¹¹ Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, in particolare pag. 645.

⁷ RS 955.0

transazioni previste dall'articolo 9a LRD. In effetti, con il precedente sistema, gli intermediari finanziari bloccavano i beni non appena il cliente (l'agente finanziario) palesava il desiderio di ritirarli o trasferirli. Anche in tali circostanze, il nuovo sistema non prevede il blocco dei beni. Generalmente, gli intermediari finanziari mettono in guardia il cliente vittima d'inganno quando desidera ritirare o trasferire i beni. Se anche dopo essere stato avvertito, il cliente prosegue le proprie azioni, egli agisce in piena consapevolezza commettendo pertanto un reato penale.

c. Comunicazioni di sospetto con blocco automatico dei beni (art. 9 cpv. 1 lett. c LRD)

Se l'intermediario finanziario constata che un cliente, un avente economicamente diritto o una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione, figura su una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche trasmessa dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina in virtù dell'articolo 22a capoversi 2 e 3 LRD, ne dà senza indugio comunicazione a MROS.

In tal caso, l'intermediario finanziario blocca immediatamente i valori patrimoniali oggetto della comunicazione (art. 10 cpv. 1bis LRD). Il blocco rimane in vigore per 5 giorni a partire dal momento in cui l'intermediario finanziario invia la segnalazione all'Ufficio di comunicazione.

I primi quesiti posti dagli intermediari finanziari riguardano innanzitutto la forma che deve assumere la comunicazione in base a tale disposizione e, nello specifico, se MROS intende preparare un modulo di comunicazione ad hoc. MROS ritiene che ad oggi l'attuazione di tale disposizione non necessiti di alcun modulo separato. Sul modulo il riferimento generico all'articolo 9 LRD è stato tuttavia adeguato e alla terza pagina è stata aggiunto, tra i «motivi alla base della comunicazione o dei chiarimenti che hanno portato alla comunicazione», la menzione «Lista di terrorismo secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. c LRD».

Un secondo quesito sollevato dagli intermediari finanziari concernente tale disposizione riguarda il livello di certezza che devono avere prima di trasmettere una comunicazione correlata ai nomi che figurano sulle pertinenti liste. In effetti si tratta di una comunicazione scaturita dal solo fatto che una persona il cui nome figura su una lista relativa ad attività terroristiche è un cliente dell'intermediario finanziario oppure un avente economicamente diritto o una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione. L'articolo 9 cpv. 1 lettera c rinvia all'articolo 6 cpv. 2 lettera d LRD il quale precisa che i chiarimenti concernenti il retroscena economico devono essere effettuati se i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono oppure sono molto simili al nome presente / ai nomi presenti su una delle liste. Se i dati coincidono, la comunicazione non comporta alcun dubbio.

Per quanto concerne invece i casi in cui esiste una similitudine tra i dati, il Consiglio federale è dell'opinione che «la comunicazione debba essere effettuata anche se l'intermediario finanziario non ha la certezza assoluta che la persona o l'organizzazione interessata siano effettivamente registrate»¹². Questa posizione si ricollega alla definizione di sospetto fondato che il Consiglio federale diede nel 1996 nel suo messaggio del 17 giugno 1996¹³ concernente la LRD, dove precisava che per essere considerato fondato «il sospetto non deve raggiungere un grado tale da rasentare l'assoluta certezza».

La comunicazione a MROS va anche trasmessa quando «i chiarimenti svolti non evidenziassero indizi su comportamenti sospetti tali da richiedere una comunicazione». In effetti, «l'intermediario finanziario sarebbe comunque tenuto ad avvertire l'Ufficio di comunicazione se si rendesse conto che una persona registrata è una controparte, un avente economicamente diritto o una persona autorizzata a firmare»¹⁴. Il risultato delle analisi relative alle transazioni, anche se non rileva elementi problematici, deve essere comunicato a MROS affinché quest'ultimo possa effettuare le proprie ricerche.

4.1.2 Obbligo di comunicazione in caso di azione penale nei confronti di un cliente

L'intermediario finanziario venuto a conoscenza del fatto che nei confronti di un suo cliente è stato avviato un procedimento penale, è obbligato a effettuare chiarimenti e, se si tratta di un reato preliminare al riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, egli è tenuto a trasmettere una comunicazione di sospetto a MROS. Alcuni intermediari finanziari si chiedono se in tal caso non debbano piuttosto rivolgersi al procuratore competente al fine di informarlo in merito agli elementi di cui sono a conoscenza. MROS ritiene che in questo tipo di situazione gli intermediari finanziari debbano in ogni caso rivolgersi all'Ufficio di comunicazione. Quest'ultimo accerterà se gli elementi forniti dall'intermediario finanziario sono pertinenti ai fini dell'inchiesta penale, effettuerà le ricerche nelle diverse banche dati a sua disposizione, eventualmente chiederà informazioni ai propri omologhi esteri e, se necessario, prenderà contatto col procuratore competente al fine di illustrargli gli elementi a sua disposizione. Sulla base di tutti questi elementi, MROS deciderà se il caso debba essere trasmesso all'autorità di perseguimento penale competente o se debba invece essere archiviato. Qualora il caso venga trasmesso, il procuratore potrà disporre degli elementi sup-

¹² Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, in particolare pag. 643.

¹³ Messaggio del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, FF 1996 III 993, in particolare pag. 1024.

¹⁴ Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, in particolare pag. 642.

plementari che MROS avrà nel frattempo potuto riunire. Questa interpretazione è suffragata dal fatto che la revisione del Codice penale del 2009 ha eliminato la facoltà per gli intermediari finanziari di inviare direttamente una comunicazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale.

La situazione è diversa se l'intermediario riceve un ordine di perquisizione e sequestro da parte del procuratore al quale egli deve rispondere direttamente. Per quanto concerne l'obbligo di comunicazione a MROS, in caso di ordini di perquisizione e sequestro emanati dall'autorità di perseguimento penale, la presa di posizione pubblicata dall'Ufficio di comunicazione nel suo rapporto d'attività del 2007 è tuttora valida e invariata.¹⁵

4.2 Analisi nazionale dei rischi (National Risk Assessment – NRA)

Nel 2015 è stato allestito il primo rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il cosiddetto National Risk Assessment (NRA). Con la pubblicazione del rapporto, la Svizzera attua le rivedute raccomandazioni 1 e 2 del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), l'organizzazione intergovernativa che ha come obiettivo la lotta contro qualsiasi forma di minaccia o di abuso dell'integrità del sistema finanziario internazionale. Le raccomandazioni del GAFI esortano i Paesi a introdurre uno strumento di lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il rapporto NRA è parte integrante di tale dispositivo. Esso si prefigge di rilevare i rischi per la Svizzera in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, di adottare contromisure mirate e di verificarne l'efficacia a intervalli regolari.

Per l'elaborazione di tale rapporto, il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha istituito un comitato permanente composto dalle autorità federali interessate denominato «Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF)». Il GCRF è diretto dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali e si compone di tre sottogruppi. In tale contesto MROS dirige il sottogruppo «Analisi dei rischi» incaricato di redigere la bozza di rapporto. Tuttavia, l'analisi nazionale dei rischi non si esaurisce con la pubblicazione del rapporto NRA. Per poter valutare l'efficacia a lungo termine del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e dunque adeguare tale dispositivo alle nuove minacce, seguiranno in un prossimo futuro ulteriori analisi mirate dei rischi.

Il rapporto NRA costituisce la prima valutazione globale intersettoriale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera. Il rapporto evidenzia che la Svizzera non è risparmiata dalla criminalità

finanziaria e che anche nel nostro Paese sono riciclati valori patrimoniali provenienti da reati commessi in gran parte all'estero. In tale contesto, le minacce principali per la piazza finanziaria svizzera sono costituite dai reati preliminari di truffa, appropriazione indebita, corruzione e appartenenza ad un'organizzazione criminale. Dal rapporto emerge inoltre che la Svizzera è particolarmente vulnerabile nei confronti delle minacce legate a reati di corruzione commessi all'estero e all'appartenenza ad un'organizzazione criminale, poiché tali casi in genere sono caratterizzati da una maggiore complessità, che rende più complicato scoprire e reprimere questi reati transfrontalieri.

Le analisi presentate all'interno del rapporto sulla base di un metodo che unisce i dati quantitativi ad un approccio qualitativo, si concentrano sui settori sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD).¹⁶ La valutazione globale dei settori soggetti alla LRD mostra un livello di rischio medio. I rischi specifici possono tuttavia variare a seconda del settore analizzato e dell'attività del rispettivo intermediario finanziario. L'analisi quantitativa delle comunicazioni di sospetto inviate a MROS ha evidenziato che le attività svolte in cinque settori sono particolarmente esposte al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. In prima posizione figurano le banche, seguite dalle categorie di servizi di trasferimento di denaro e di valori, fiduciarie, amministratori patrimoniali nonché avvocati e notai. Sono soprattutto le banche universali, ovvero gli istituti che offrono una gamma completa di servizi bancari in Svizzera e all'estero, ad essere particolarmente esposte al rischio di riciclaggio, proprio per l'ampio raggio di attività da esse coperto. Tuttavia, il rapporto evidenzia che determinate attività in tali settori sono di per sé esposte al rischio di riciclaggio.¹⁷ L'obiettivo dell'analisi è stato dunque quello di valutare se il principale dispositivo di riduzione dei rischi di riciclaggio teneva nella dovuta considerazione i rischi insiti in tali settori. A tale proposito il rapporto giunge alla conclusione che nei cinque settori maggiormente esposti si attua una sufficiente gestione dei rischi.¹⁸

Per gli altri settori, quali ad esempio le assicurazioni, le case da gioco e i servizi di credito, è stato identificato un livello di minaccia minore. Anche in tali ambiti il sistema di lotta contro il riciclaggio sembra essere sufficientemente adeguato a ridurre i rischi. Per quanto riguarda il livello di minaccia nell'ambito del finanziamento del terrorismo, l'analisi ha evidenziato un rischio limitato. Tale rischio potrebbe tutta-

¹⁵ Rapporto d'attività di MROS del 2007, pagg. 86-87.

¹⁶ Si tratta dei settori seguenti: banche, agenti di valori in borsa, amministratori patrimoniali, assicurazioni, avvocati e notai, fiduciarie, case da gioco, servizi di trasferimento di denaro e valori (Money Transmitting), operazioni di cambio, traffico dei pagamenti (carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica) e commercio di metalli preziosi.

¹⁷ Così come guidare un'auto implica dei rischi, vi sono dei rischi inerenti anche al mercato monetario, che tuttavia possono essere affrontati e arginati.

¹⁸ Per ulteriori informazioni in merito al tema dell'identificazione e della gestione dei rischi consultare: Money Laundering Bulletin, ottobre 2015, pagg. 4-6.

via aumentare rapidamente se le reti di finanziamento del terrorismo dovessero ricorrere in maniera più sistematica a sistemi alternativi di trasferimento di denaro in Svizzera. A tale proposito si impone un'attenzione particolare: anche importi minori possono arrecare notevoli danni.

La seconda parte del rapporto è destinata all'analisi di sei settori economici non soggetti alla LRD. Questi settori sono stati selezionati in base alla loro importanza economica e all'attenzione che determinate attività al loro interno hanno suscitato in Svizzera negli ultimi anni.¹⁹ Contrariamente al settore finanziario, per il quale si dispone di una solida base di dati quantitativi forniti dalle numerose comunicazioni di sospetto inviate a MROS, le analisi relative ai settori non soggetti alla LRD poggiano in larga misura su elementi qualitativi, derivanti anche da valutazioni degli esperti nei rispettivi ambiti.

Nel complesso, il rapporto giunge alla conclusione che malgrado i rischi elevati individuati in alcuni settori, il sistema svizzero affronta tali rischi nel modo adeguato. Ciononostante, il GCRF è dell'avviso che gli strumenti previsti dalla legge possano essere in parte ottimizzati ulteriormente a livello operativo. Per consolidare l'attuale dispositivo svizzero e ridurre altresì i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, alla fine del rapporto NRA sono state proposte diverse misure, tra cui ad esempio lo sviluppo e la sistematizzazione delle statistiche nazionali, la promozione del dialogo tra il settore pubblico e il settore privato nonché l'elaborazione di raccomandazioni specifiche per le analisi future. Poiché la criminalità sviluppa metodi viepiù innovativi, l'analisi nazionale dei rischi è un processo continuo. Già nel corso del 2015 sono stati avviati i primi studi successivi al rapporto NRA. Anche il rapporto NRA, che costituisce ora un pilastro fondamentale della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sarà aggiornato regolarmente in base a un'agenda definita dal GCRF.

¹⁹ Si tratta dei settori seguenti: settore immobiliare, organizzazioni non profit, traffico transfrontaliero di contanti, deposito franco doganale, commercio di opere d'arte e di materie prime.

5 Organi internazionali

5.1 Gruppo Egmont

MROS è membro del Gruppo Egmont, una rete di unità d'informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit, FIU). Il gruppo Egmont si considera un forum internazionale non politico composto di FIU indipendenti a livello operativo. Per contrastare il riciclaggio di denaro, i reati preliminari e il finanziamento del terrorismo, il Gruppo Egmont persegue gli obiettivi seguenti:

- creare i presupposti per uno scambio internazionale di informazioni che sia reciproco e sistematizzato;
- incrementare l'efficienza delle FIU offrendo formazioni apposite e promuovere il trasferimento delle conoscenze mediante lo scambio di personale;
- aumentare il livello di sicurezza dello scambio internazionale di informazioni tra FIU utilizzando tecnologie appropriate quali, ad esempio, una connessione Internet stand-alone;
- promuovere l'indipendenza operativa delle FIU; e
- fornire assistenza nell'allestimento di uffici centrali di comunicazione.

I capi degli uffici di comunicazione (Head of FIU, HoFIU), il comitato, il plenum e i gruppi di lavoro si sono riuniti a gennaio e a giugno del 2015. A giugno i seguenti quattro uffici di comunicazione hanno aderito al Gruppo Egmont: CAFIU, Cambogia; DGIOF, Cuba; FIU Nepal e Centif-Niger. Attualmente il Gruppo Egmont conta dunque 151 giurisdizioni membre. Inoltre nel giugno 2015 si sono tenuti i primi incontri delle otto regioni, dedicati al tema «Revised Global Footprint». La regione Europa, che fino ad allora era stata la regione più grande con 52 uffici di comunicazione affiliati, è stata suddivisa in tre sottogruppi, ovvero Europa I, Europa II ed Eurasia. MROS fa parte della regione Europa II, di cui fanno parte anche i membri del comitato di esperti del Consiglio d'Europa che valuta le misure antiriciclaggio (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism; MONEYVAL). Da gennaio 2015 MROS è a capo della regione Europa II insieme all'Albania. Pertanto, il capo di MROS è anche membro del comitato del Gruppo Egmont.

Nell'anno in esame hanno ricoperto un'importanza notevole i progetti legati alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e lo Stato Islamico. A tale proposito sono stati analizzati aspetti correlati ai viaggi intrapresi con finalità jihadiste, in particolare i profili delle persone in questione, lo scambio di informazioni nonché la collaborazione nell'ambito del finanziamento del terrorismo. In occasione dell'assemblea plenaria del GAFI tenutasi nell'ottobre 2015 sono stati presentati i risultati di tali lavori.

Sin dalla sua istituzione nel 1998, MROS è membro del Gruppo Egmont. Dalla revisione delle Raccomandazioni del GAFI del 2012, l'affiliazione dell'ufficio di comunicazione

al Gruppo Egmont è il chiaro presupposto per un sistema adeguato di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le FIU, devono, in quanto tali, attenersi alle disposizioni dell'Egmont Group Statement of Purpose come pure ai Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases. Per MROS, la possibilità di intrattenere contatti e scambi diretti con altri uffici di comunicazione riveste un'importanza centrale. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2016 della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, il mandato di MROS è esteso ulteriormente a nuovi reati preliminari. Il nuovo sistema di comunicazione, in vigore dal 1° gennaio 2016, permetterà a MROS di migliorare le proprie possibilità nell'ambito dello scambio internazionale.

Nell'anno in esame MROS ha partecipato alle sedute degli HoFIU, alle sedute del comitato e plenarie, nonché a quelle dei gruppi di lavoro operativi e giuridici (Operational Working Group e Legal Working Group). L'Operational Working Group è impegnato attualmente nei seguenti progetti: «Terrorist Financing», «Information Exchange Enhancement – FIU Powers», «Financial Analysis», «Illegal Poaching and Wildlife Crime», «Money Laundering and Digital / Virtual Currencies» e «FIUs working with Law Enforcement».

5.2 GAFI/FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), ovvero la Financial Action Task Force (FATF), è un'organizzazione intergovernativa istituita dal G7 in occasione del vertice di Parigi tenutosi nel luglio 1989. Quale organizzazione di riferimento su scala mondiale, definisce le norme standardizzate nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ne valuta periodicamente l'attuazione in seno agli Stati membri. I risultati delle valutazioni e i motivi della rispettiva valutazione di uno Stato sono riuniti e pubblicati in un rapporto.

Nel febbraio 2012 il GAFI ha pubblicato l'ultima versione delle sue raccomandazioni che fissano un quadro completo delle misure che i Paesi membri sono tenuti ad adottare al fine di contrastare in maniera coerente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In occasione del quarto ciclo di valutazione in corso attualmente, sono oggetto di analisi il grado di conformità (technical compliance) e, quale novità, anche l'efficacia nell'attuazione delle raccomandazioni (effectiveness).

Nell'ambito delle valutazioni della conformità, il GAFI esamina inoltre in quale misura alcuni Paesi non affiliati combattono il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e allestisce due liste pubblicamente accessibili. La prima elenca le giurisdizioni considerate a rischio e

non cooperative, dove i fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono ampiamente diffusi. Tali Paesi non soddisfano ancora gli standard fissati a livello internazionale dal GAFI in termini di legislazione e misure di contrasto alla lotta del riciclaggio di denaro. La seconda lista indica le giurisdizioni che presentano lacune strategiche in tale ambito ma che sono determinate a colmarle con l'attuazione di un piano d'azione.

In vista della prossima valutazione della Svizzera da parte del GAFI, MROS svolgerà un ruolo centrale quale elemento essenziale del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. Nell'anno in esame la priorità è stata data innanzitutto all'elaborazione e alla redazione delle risposte al questionario di autovalutazione del GAFI. Tali risposte fungeranno da base per la valutazione in loco prevista nella primavera del 2016 i cui risultati saranno discussi e approvati dal GAFI in occasione dell'assemblea plenaria di ottobre 2016.

MROS partecipa inoltre al Gruppo di coordinamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) che, fra l'altro, si occupa di preparare la quarta tornata di valutazione del GAFI che riguarderà anche la Svizzera. In tale contesto MROS dirige il sottogruppo di lavoro «Analisi dei rischi» incaricato di redigere, all'attenzione del GCRF, il rapporto sull'analisi nazionale dei rischi, pubblicato nel giugno 2015.²⁰

Nell'ambito dei lavori del GAFI, MROS partecipa quale parte della delegazione svizzera agli incontri del «Risk Trends and Methods Group» (RTMG, gruppo in materia di rischi, sviluppi e metodi). L'obiettivo è di esaminare casi concreti al fine di individuare e analizzare schemi e caratteristiche ricorrenti dei reati correlati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, dunque, di contrastare tali fenomeni con maggiore efficacia. MROS inoltre ha preso parte alle sedute del «Policy Development Group» (PDG), che si occupa di tutti gli aspetti inerenti ai regolamenti e alle direttive, e dell'«Evaluations and Compliance Group» (ECG), incaricato di monitorare e garantire la coerenza delle valutazioni reciproche tra Paesi membri e delle successive procedure di valutazione (follow-up process). Gli ulteriori gruppi di lavoro sono l'«International Cooperation Review Group» (ICRG) e il «Global Network Coordination Group» (GNCG).

Gli attacchi terroristici del 2015 hanno influenzato i lavori del GAFI. Nell'anno in esame sono stati portati avanti lavori più approfonditi sulle tipologie in relazione al finanziamento del terrorismo e la cosiddetta «Terrorism Financing Fact Finding Initiative», ovvero una valutazione straordinaria dei sistemi di lotta al finanziamento del terrorismo adottati dai singoli Paesi membri.

Nel 2015, MROS ha collaborato attivamente a due progetti nell'ambito dell'RTMG e ha potuto fornire contributi importanti. Si è trattato dei due progetti: «Emerging Terrorist Financing Risks» (nuovi rischi di finanziamento del terrorismo; pubblicato nell'ottobre 2015)²¹ e «ML/TF Vulnerabilities associated with Gold» (lacune nell'ambito del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo correlate all'oro; pubblicato nel luglio 2015)²². MROS ha inoltre partecipato al progetto «Data and Statistics» del gruppo ECG, il cui obiettivo principale era creare un documento che analizza e spiega più nel dettaglio le statistiche di ciascuna giurisdizione²³.

Nel settembre 2015 MROS ha infine partecipato al «Joint Experts' Meeting» (JEM), in occasione del quale i progetti relativi alle tipologie in relazione al finanziamento del terrorismo sono stati approfonditi ulteriormente.

²⁰ Cfr. <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/42573.pdf>

²¹ <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/emerging-terrorist-financing-risks.html>

²² <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/ml-tf-risks-and-vulnerabilities-gold.html>

²³ <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/aml-cft-related-data-statistics.html>

6 Link su Internet

6.1 Svizzera

6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch

Ufficio federale di polizia

www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/gel-dwaescherei.html

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/gel-dwaescherei/meldeformulare/9gwg/9_GwG_formular-i.docx

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 9 LRD

www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/gel-dwaescherei/meldeformulare/9gwg/9_GwG_formular-i.docx

Modulo di comunicazione in virtù dell'articolo 305^{ter} CP

6.1.2 Autorità di vigilanza

www.finma.ch

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

www.esbk.admin.ch

Commissione federale delle case da gioco

6.1.3 Associazioni e organizzazioni nazionali

www.swissbanking.org

Associazione svizzera dei banchieri

www.abps.ch

Associazione delle banche private svizzere

www.svv.ch

Associazione svizzera d'Assicurazioni

6.1.4 Organismi di autodisciplina

www.arif.ch

Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)

www.oadfct.ch

Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (FCT)

www.oarg.ch

Organisme d'Autorégulation des Gérants de Patrimoine (OARG)

www.polyreg.ch

PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

www.sro-sav-snv.ch

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

www.leasingverband.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (ASSL)

www.sro-treuhandsuisse.ch

Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD-FIDUCIARI|SUISSE)

www.vsv-asg.ch

Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)

www.vqf.ch

Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)

www.sro-svv.ch

Organismo di autodisciplina dell'Association Suisse d'Assurances (OAR-ASA)

www.sfama.ch

Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

www.svig.org

Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG)

6.1.5 Altri

www.ezv.admin.ch

Amministrazione federale delle dogane

www.snb.ch

Banca nazionale svizzera

www.bundesanwaltschaft.ch

Ministero pubblico della Confederazione

www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html

Segreteria di Stato dell'economia

(sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi)

www.bstger.ch

Tribunale penale federale

6.2 Uffici e organizzazioni internazionali

6.2.1 Uffici di comunicazione esteri

www.egmontgroup.org/about/list-of-members

Elenco dei membri del Gruppo Egmont, in alcuni casi con aggiunta dei link verso i loro siti Internet

6.2.2 Organizzazioni internazionali

www.fatf-gafi.org

Financial Action Task Force on Money Laundering

www.unodc.org

United Nations Office on Drugs and Crime

www.egmontgroup.org

Gruppo Egmont

www.cfatf-gafic.org

Caribbean Financial Action Task Force

6.2.3 Altri Link

www.worldbank.org

Banca mondiale

www.bis.org

Banca dei regolamenti internazionali

www.interpol.int

Interpol

www.europa.eu

Unione europea

www.coe.int

Consiglio d'Europa

www.ecb.europa.eu

Banca centrale europea

www.europol.net

Europol

www.fincen.gov/

Financial Crimes Enforcement Network, Stati Uniti

www.fbi.gov

FBI-Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti

www.bka.de

BKA-Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania

RAPPORTO 2015

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)58 463 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch